

CLXXXII.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Il Presidente comunica la rinuncia del senatore Sani alla nomina di membro nella Commissione d'inchiesta sulla marina militare — Su proposta del senatore Cefaly il Senato delibera di non prenderne atto — Presentazione di progetti di legge — Seguito della discussione del progetto di legge: « Condanna condizionale » (N. 349) — Parlano nella discussione generale il ministro di grazia e giustizia e dei culti, i senatori Pierantoni e Vischi, relatore dell' Ufficio centrale — Sull'articolo 1 parlano i senatori Faldella, Buonamici, Gabba, il relatore dell' Ufficio centrale ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Il senatore Buonamici propone un'aggiunta al testo dell'articolo 1, che non è accettata dal Governo, e che, messa ai voti, non è approvata — L'articolo 1 è approvato nel testo ministeriale — Per l'inaugurazione in Roma del monumento a Goethe, il senatore Del Zio propone un ordine del giorno, che è approvato alla unanimità.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri di grazia e giustizia e dei culti e della marina.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI PRAMPERO, segretario, legge:

« 517. La Società fra gli insegnanti Valdarnesi, fa voti al Senato purchè prima delle vacanze estive sia approvato il disegno di legge: « Provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari » (347).

« 518. La Camera di commercio di Firenze fa voti perchè non sia approvato l'art. 16, del disegno di legge: « Provvedimenti economici per la città di Napoli ».

« 519. Mazzolani Francesco e Pernicelli Giuseppe membri della Fabbriceria di Locatello

(Bergamo) fanno istanza al Senato perchè non venga approvato l'art. 4° del disegno di legge sulle congrue parrocchiali (349).

« 520. Lanza Bono e Lanza Giacomo, a nome della Fabbriceria parrocchiale di Predore (Bergamo) fanno istanza identica alla precedente.

« 521. Rinaldi Donato ed altri due membri della Fabbriceria di Parganica (Bergamo) fanno voti al Senato come dalle due petizioni precedenti.

« 522. Lanza Adolfo, parroco di Bellombra (Rovigo), fa identica istanza.

« 523. Giuseppe Mercatello, parroco della chiesa di S. Biagio in Mercatello (Pesaro) fa identica istanza.

« 524. Giovanni Mazzoleni, parroco di Caprino Bergamasco ed altri 67 parroci della diocesi di Bergamo, fanno istanza come le precedenti.

« 525. Cantoni Giovanni Battista, parroco di Bergamo e due Fabbricerie della parrocchia di Pozzano (Brescia), fanno istanza identica.

« 526. Gioacchino Materassi, parroco di Borgo S. Lorenzo (Firenze), fa istanza perchè il Senato voglia respingere gli articoli 2, 3, 4 del suddetto disegno di legge.

« 527. Angelo Antonio Medori, parroco di Lubriano (Roma), fa identica istanza.

« 528. Enrico Finaroli, parroco di Castel Cellesi (Roma), fa identica istanza.

« 529. Luigi Paolo Nacciso, vicario generale dell'archidiocesi di Rossano (Cosenza), fa istanza identica alle precedenti.

« 530. Felice Montini, parroco di Sermignano, diocesi di Bagnorea, fa istanza come le precedenti.

« 531. Francesco Fasolino, parroco della chiesa di S. Giacomo, in Udine, fa istanza identica.

« 532. Maggio Apollonio, parroco di Schio (Vicenza), e tre fabbricieri di quella provincia, fanno voti perchè non siano approvati gli articoli 2 e 4 del medesimo disegno di legge (349).

« 533. Giosuè Del Pizzo, parroco di Palombara (Chieti), ed altri sette parroci della diocesi di Chieti, fanno istanza come le precedenti.

« 534. Gandolfi Luigi, parroco di Colorno (Parma), ed altri quattro cittadini, fanno identici voti.

« 535. Domenico Vantaggio, parroco di Surano (Lecce), fa identica istanza.

« 536. Giovanni Battista Secchi, parroco di Gesico, e Michele Piredda, parroco di Mago-madas (provincia e diocesi di Cagliari), fanno istanza come le precedenti.

« 537. Antonio Catulli, parroco di S. Lorenzo della Pioppa (Modena), fa istanza come sopra.

« 538. Adriano Morselli, parroco di S. Lorenzo della Pioppa (Modena), fa istanza come sopra.

« 539. Amedeo Carletti, parroco di Corrona (Grosseto), fa identica istanza.

« 540. Riccardo Fracassi, parroco di Montenero (Grosseto), fa identica istanza.

« 541. Raffaele Calluri, ed altri ventiquattro parroci di Capua, fanno voti come nelle petizioni precedenti.

« 542. Pellegrino Innocenti, parroco di Chigugliano (Grosseto), fa identica istanza.

« 543. L'Associazione magistrale milanese fa voti al Senato perchè sia modificato il disegno di legge: "Provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari" ».

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Saletta domanda un congedo di un mese per ragioni di servizio.

Se non si fanno opposizioni questo congedo s'intenderà accordato.

Il senatore Sani, per motivi di salute che lo obbligano ad un riposo assoluto, domanda un congedo di un mese.

Se non si fanno opposizioni anche questo congedo s'intenderà accordato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che, per motivi di salute, il senatore Sani rinuncia all'ufficio di commissario dell'inchiesta sulla marina, incarico che gli venne conferito dal Senato.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Voglio sperare che i motivi di salute che hanno determinato le dimissioni dell'onorevole Sani da commissario dell'inchiesta sulla marina siano transitori, perciò faccio proposta al Senato di non prendere atto delle presentate dimissioni.

PRESIDENTE. È mio dovere di leggere al Senato i termini precisi con i quali il senatore Sani chiede di essere esonerato dal far parte della Commissione d'inchiesta sulla marina:

« Le mie condizioni di salute (scrive l'onorevole Sani) peggiorate in questi ultimi tempi, esigono una cura lunga, e soprattutto bisogno assoluto di riposo ». (Quindi egli domanda un congedo che gli fu accordato).

Prosegue poi: « Siccome per gli stessi motivi mi trovo nell'impossibilità di adempiere, con la dovuta diligenza, i miei doveri come commissario d'inchiesta sulla marina, così rinunzio, sebbene con rammarico, all'alto ufficio che la benevolenza dei miei colleghi volle darmi ».

Questa è la lettera del senatore Sani.

Ora il senatore Cefaly propone che le dimissioni del senatore Sani non siano accettate.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta è approvata).

PRESIDENTE. Il Senato non accetta le dimissioni che l'onorevole Sani ha presentato da membro della Commissione d'inchiesta per la marina.

Presentazione di un progetto di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Istituzione di Commissioni provinciali e di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Condanna condizionale » (N. 348).

PRESIDENTE. Il Senato ricorderà che nella seduta di ieri venne chiusa la discussione generale sul progetto di legge « Condanna condizionale », riservando la parola al relatore ed all'onorevole ministro di grazia e giustizia. Ora do facoltà di parlare all'onorevole guardasigilli.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e culti*. Signori senatori, l'istituto della condanna condizionale è stato ieri oggetto di un fiero attacco da parte dell'onorevole senatore Faldella. L'onorevole Faldella ci ha artisticamente terrorizzato tutti, dipingendoci le condizioni del nostro paese, ed ammonendoci che è urgente e necessario che presentiamo all'approvazione del Parlamento delle leggi repressive di una criminalità sempre crescente, anziché leggi che creino istituti, come quello della condanna condizionale, che hanno un carattere di colpevole pietà verso i delinquenti.

Ora io provo bensì una grande tentazione di dargli una lunga risposta, perchè la meriterebbe un oratore di così forte intelletto e geniali studi, e perchè molte delle cose da lui dette possono, almeno per la forma, sorprendere gli spiriti calmi ed ingenui. Ma ieri sono scesi subito nell'agone valentissimi oratori, come gli onorevoli Carle, Parpaglia, Municchi, Pierantoni, che tutti, con un'autorità che pur troppo io non ho, hanno combattuto gli argomenti esposti dall'onor. Faldella, e, secondo me, vit-

toriosamente. Io devo perciò limitarmi, mio malgrado, non certo per scortesia verso di lui, ad aggiungere a quanto fu detto ieri dai maestri, altre poche osservazioni.

L'onor. Faldella ci ha innanzi tutto bruscamente apostrofato sostanzialmente così: a che pensare alla compassione verso i colpevoli? Non vi accorgete che intorno a voi si agita una turba di rei, specialmente di delitti di sangue, che va man mano aumentando anziché accennare a diminuire, e che dà a noi il triste primato della delinquenza in confronto di tutti gli altri Stati civili del mondo? E a conforto delle sue affermazioni ci leggeva, con spietata insistenza, cifre dolorose delle nostre statistiche che confrontava con quelle delle statistiche straniere.

A questa argomentazione dell'onor. Faldella ha già ieri risposto l'onor. Municchi, dimostrando come debbasi leggere nelle cifre delle statistiche con molta riservatezza; come convenga esaminare il valore delle cifre partitamente per valutare l'importanza del risultato finale, come un'indagine accurata e un raffronto fra le nostre e le statistiche straniere dimostrino che il primato nella criminalità, attribuito all'Italia, dipende forse dai metodi diversi adoperati nella compilazione delle differenti statistiche penali.

Certo poi non è esatto quanto fu affermato dall'onorevole senatore Faldella, che la nostra criminalità siasi mantenuta invariabilmente superiore in tutti i reati a quella degli altri paesi.

Gli ultimi studi fatti, coi metodi nuovi e colle cure più intense, conducono a una diversa conclusione. In alcuni reati, quelli di sangue in particolare, che furono ricordati dall'onorevole Faldella, hanno segnato una diminuzione che, speriamo, si manterrà e diventerà sempre più sensibile. Vero è che abbiamo avuto un aumento in altra categoria di reati, i reati che sono il prodotto del crescere della civiltà, dello svilupparsi dei commerci e delle cupidigie quindi di indebiti lucri; dico i reati di truffa, di appropriazione indebita, di bancarotta, di falso e via dicendo. Ma contro questi reati la società non è indifesa, non è tiepida l'azione della magistratura, non è indifferente il pubblico, che si difende da sé con lo stare in guardia contro gli attacchi. Ma non è di questi reati del resto che si preoccupa, si allarma lo spirito

mite dell'onorevole Faldella, si riscalda la sua ardente giovanile immaginazione.

Ma se fosse vero che la delinquenza è nel nostro paese nelle condizioni precise descritte dall'onorevole Faldella, crede forse che si guarirebbe coi metodi da lui suggeriti, di un continuo, feroce aggravamento delle pene?

Ecco la vera questione che egli deve proporsi. Ora io osservo che il semplice aggravamento delle pene, per combattere la criminalità crescente, non sarebbe metodo sufficiente per la difesa sociale. Sarebbe considerato in sé stesso, null'altro che empirismo crudele.

Convieni che in questa condizione di cose il legislatore si guardi intorno e consideri se non vi siano cause economiche o sociali, che producano l'aumento della criminalità, e che pensi anzitutto a rimuoverle.

Convieni, nei rapporti delle pene, che si mantenga più che mai la giusta misura, perchè riesca durevolmente efficace, e non abbia tutto al più che i risultati di un'ora.

L'onorevole Faldella invece pare che ragioni così: Si aumentano i furti? si aumenti la penalità contro i ladri. Malgrado ciò, i furti si moltiplicano? ebbene, si rincarì la dose delle pene. E così via, sia per i furti, sia per tutti gli altri generi di reati, omicidi, ferimenti ecc.

Ora l'onorevole Faldella, che è così colto, mi insegna che questo sistema fu già adottato, ha fatto la prova, ed è stata una pessima prova!

È a questo sistema che l'umanità deve quella triste scala delle pene che ha fatto inorridire i nostri antenati, e fa fremere d'indignazione anche noi, quando ne leggiamo le vicende, ahimè non lontane dal nostro secolo.

È a questo sistema che rispondono la tortura, il cavalletto, l'aculeo, gli aggravamenti orribili della pena di morte, tutto un insieme di disposizioni che, pare impossibile! erano disposizioni di legge! E con questi mezzi che si è ottenuto? La tutela della società? Ma chi lo oserebbe dire? Nè difesa sociale, nè emenda dell'individuo; ma diffusione di odii, e di terrore, di spirito di ribellione contro le leggi e nulla più.

Via, non è qui il luogo di fare nè disquisizioni filosofiche, nè apprezzamenti storici. Venendo adunque più da vicino all'argomento che ci preoccupa, e senza abbandonarci a morbose sentimentalità, è certo però che la legislazione

penale non deve essere una gran macchina livellatrice per tutti gl'imputati, e che non abbia a risolvere che il problema del rapporto fra il delitto e le pene, dimenticando affatto un terzo coefficiente del problema, e cioè la persona del delinquente.

Un identico reato commesso da un individuo, nelle stesse circostanze nelle quali lo commise un altro, può importare una pena tutt'affatto diversa, e fors'anco nessuna pena, secondo le condizioni personali dei due imputati. Bisogna adunque indirizzare, per far giustizia, la legislazione, per quanto è possibile, a quella che fu chiamata da un egregio scrittore la individualizzazione delle pene.

Certo che una legge ispirata a siffatto concetto va applicata con cautele; vuole magistrati di spirito elevato e osservatori sapienti del fatto morale, e dà colore e carattere al fatto materiale del delitto; ma certo è solamente che così la pena può essere applicata con giustizia.

Ma ciò che voglio subito soggiungere all'onorevole Faldella è questo, che solo così si può raggiungere lo scopo finale di una severa difesa sociale, perchè solo così si potrà ottenere l'emenda dei rei e la diminuzione delle recidive.

A questi concetti si ispira nella sua essenza, l'istituto della condanna condizionale, il quale va considerato da vicino, e non a traverso ad apprezzamenti di profani, che lo rappresentano quasi destinato ad aprire tutte le carceri, lasciando indifesa la società.

La condanna condizionale è una condanna come tutte quelle che sono emanate dai magistrati contro i colpevoli di delitti. Solo: perchè l'esperienza ha dimostrato che le condanne alla detenzione di breve durata non producono l'emenda dei rei, e aumentano anzi il numero dei recidivi per i contatti che nel carcere hanno i detenuti; perchè ha dimostrato che specialmente per certe persone è equo di non segnalarle coll'espiazione della pena, al disonore sociale, facendole entrare nel carcere; perchè in fine ha dimostrato che la minaccia della esecuzione delle sentenze di condanna ha per queste persone maggiore efficacia, per sottrarle alla recidiva, che la stessa esecuzione della pena, si fa luogo alla condanna senza eseguirla, ove nel

corso di un determinato tempo i condannati non commettano altri reati.

Di che si spaventa l'onorevole Faldella?

Esaminiamo come è disciplinata la condanna condizionale, secondo il nostro progetto di legge.

Essa ha innanzi tutto una estensione limitatissima. Intanto non si applica che a persone le quali non siano mai state precedentemente condannate alla pena della reclusione, che è la pena del nostro Codice comminata alla maggior parte dei reati, e però a persone che si raccomandano alla indulgenza per il loro passato, ed hanno maggiore speranza di emenda per l'avvenire.

Inoltre non si concede a quelle persone, se non nel caso che sieno sembrate punibili, con una pena che importi la privazione della libertà personale per soli sei mesi!

In altre legislazioni la condanna condizionale è possibile per persone che abbiano commesso reati che importino una pena restrittiva della libertà personale per un tempo ben maggiore!

Ce n'ha che ammette la condanna condizionale anche a persone punibili persino con cinque anni di carcere!

Veda, adunque, l'onorevole senatore Faldella, veda il Senato come il nostro progetto di legge, tenendo conto delle condizioni del nostro paese, del carattere dei nostri connazionali, della circostanza che per la prima volta verrà applicato nella sua verità e completezza, è un progetto timido, molto timido! Ci è stata rimproverata questa nostra timidità, quasi fosse sfiducia verso l'istituzione, ma così non è; noi vogliamo che l'istituto sia accolto con fiducia da tutti, ed è per questo che per ora lo manteniamo entro confini così limitati!

Ma poi, ciò che non deve mai perdersi di vista nell'esaminare quest'istituto, è che non è obbligatorio per il magistrato, ma è facoltativo! Di che adunque temere nella sua applicazione?

È vero: per alcune categorie di persone, è applicabile, ancorchè commettano un reato che importi una pena, non di sei mesi, ma di un anno. E che perciò?

Quali sono queste persone? Onorevole Faldella, anzichè allarmarsi di questa eccezione, si riconcili coll'istituto, pensando almeno a qualcuna di tali persone.

— I minori di anni diciotto! Io faccio appello

a tutti coloro che per ragione del loro ufficio furono, o sono destinati ad osservare d'avvicino questo grande problema della criminalità dei minorenni, perchè dicano se, cadendo il minore la prima volta nel delitto, sia un bene o un male che si tenti, come si fa con questo istituto, di non mandarli in carcere! Parlo almeno dei minorenni di anni 18: l'Ufficio centrale avrebbe voluto che tutti i minorenni, sino agli anni 21, godessero il beneficio, nella circostanza della legge, di non entrare in carcere. Ora per questi minorenni di anni 18, non si impone il nostro istituto, ancorchè commettano un reato che importi un anno di carcere? Ah! certo che sì! Per essi vale specialmente la ragione di sottrarli ai contatti delittuosi delle prigioni con altri delinquenti provetti; per essi milita una presunzione di minor dolo e di più sperabile emenda; per essi parla eloquentemente il pensiero che, non mandandoli in carcere, si salvano da un disonore che renderebbe più tardi assai difficile di ritrovare, pur volendolo, la considerazione sociale indispensabile a farsi luce nella via della vita!

Le donne! anch'esse sono ammesse al beneficio della condanna condizionale ancorchè, commettano un reato punito con un anno di carcere. Ma chi contesterà che la donna, a parte la sua problematica minore intelligenza e volontà, rispetto all'uomo, la ordinaria sua minore esperienza; chinegherà che quasi sempre delinque suggerita dall'uomo; che è più facile in esse la speranza dell'emenda?

I vecchi di settanta anni! Ah! qui, me lo permetta il mio carissimo amico Faldella, la sua fantasia non ebbe più freno.

I vecchi di settanta anni! Quando un uomo ha raggiunto il 70° anno di età, senza avere precedentemente commesso alcun delitto, ha più che mai diritto alla presunzione che, se ne commette uno a quell'età, ancorchè punibile con un anno di carcere, debba averlo commesso in condizioni eccezionalissime, e non più ricadrà in altre colpe!

Ebbene, rispetto a questi vecchi, il senatore Faldella, si è abbandonato ad un tal volo di fantasia, che mi ha fatto chiedere a me stesso se io aveva o bene o male capito. La disposizione, ha detto il senatore Faldella, anzichè trattenerlo il vecchio di settanta anni sulla via del delitto, lo provoca a commetterlo! Proprio così, signori

senatori! L'uomo arrivato a settanta anni senza precedenti penali (continua il senatore Faldella) pensando che, commettendo un piccolo reato, non andrà in carcere, si abbandonerà volentieri alla voluttà di commetterlo, una volta tanto, prima di morire! Via, onor. Faldella, questa voluttà potrebbe costar cara al vecchio da lui sognato, perchè quel vecchio non può sapere se gli si appiopperà proprio un solo anno di carcere, e soprattutto se gli si darà la condanna condizionale, che, non bisogna mai dimenticarlo, è facoltativa per il magistrato! Ma la verità vera è, onor. Faldella, che il vostro vecchio, incensurato fino a settanta anni, che senta la voglia del reato, è un vecchio da manicomio e non della vita normale!

Di che e perchè adunque, io dico, rincalzando, può far paura l'istituto della condanna condizionale?

Esso non vuol dire impunità di nessun colpevole. Già osservai che con quest'istituto si fa un vero e proprio giudizio, con tutte le forme consuete, si esaminano le prove, e finalmente si pronuncia una condanna!

La condanna c'è: tutto l'istituto consiste in ciò che il giudice, ove lo creda del caso, può sospenderne l'esecuzione.

Ora mentre l'esecuzione è spesso causa della recidività, questa sospensione è invece produttiva di una diminuzione grandissima della recidiva, nei casi più specialmente dei minorenni ai quali sarà applicata.

La sospensione della sentenza di condanna, è uno dei metodi più sicuri per ottenere l'emenda.

Ognuno comprende come se un reo entra in carcere ad espiare la pena non ha un grande stimolo ad emendarsi, poichè la pena con tutte le sue funeste conseguenze lo ha omai colpito. Ma ognuno comprende anche come un reo colpito da una sentenza, che sarà inesorabile se egli ricada nel delitto, e più non esisterà neppure di nome se si emenda; debba sentire un potente stimolo ad adempiere la condizione impostagli per sottrarsi alla sentenza inesorabile e tener così la strada dell'emenda.

Questa è dinamica umana, vera, reale delle forze dell'intelligenza e della volontà.

Ma poi, perchè esitare ad accettare la condanna condizionale, quando già altre nazioni l'hanno attuata con maravigliosi risultati, specialmente rispetto ai minorenni! Il loro esem-

pio ci deve incoraggiare. Noi legiferiamo a ragion veduta, ciò che non accade costantemente.

Ma l'onor. Faldella dice: Voi citate l'esempio delle prove fatte presso le altre nazioni. Non è un esempio tranquillante. Là si è introdotto l'istituto della condanna condizionale, ma esistono anche gravissime disposizioni penali a difesa della società. Ora innanzi tutto, prendo atto che egli non contesta come verità di fatto, che nelle altre nazioni la condanna condizionale ha dato buonissimo esito specialmente per i minorenni. Indi domando: a che monta se in quelle nazioni ci siano leggi più repressive che nel nostro?

Bisogna vedere se l'istituto della condanna condizionale per se stesso ha fatto buona o cattiva prova. Esso è indipendente dalla restante legislazione, ma ha con altre istituzioni alcuni legami, e non subisce influenza dalla maggiore o minore gravità delle altre disposizioni penali.

Basterebbe ricordare le parole, già citate, colle quali un procuratore generale di Francia accennava ai risultati della condanna condizionale, per persuadersene: la sua efficacia sorpassa ogni aspettativa!

Ma non occorre uscire di casa nostra per raccogliere argomenti solenni a favore del principio informante della condanna condizionale.

Noi abbiamo già in pratica accettati istituti che non sono la condanna condizionale, ma traggono la loro ragione d'essere dallo stesso concetto. La grazia condizionale, per esempio, non trae origine dallo stesso principio? Vero è ch'io devo confessare di non poter affidare al Senato dati precisi sui risultati di quest'istituto; posso segnalare un indizio dei risultati medesimi. L'indizio (ed è indizio sincero ed ineccepibile) l'abbiamo nei risultati dell'indulto condizionale concesso col decreto 22 aprile 1893. Coll'art. 4 di quel decreto, come ognuno sa, si subordinava il condono della pena nei termini stabiliti, alla condotta del condannato nei tre anni successivi alla concessione. La Commissione di statistica giudiziaria ordinò un'inchiesta per conoscere i risultati di quell'indulto, con circolare 5 marzo 1896. Nel corso di quell'inchiesta si accertarono parecchie mende nell'applicazione del decreto di indulto, sicchè non si poterono raccogliere dati di un'esattezza matematica. Per altro si raccolsero con diligenza

e con risultato soddisfacente. Ora sapete il numero dei condannati che ottennero l'indulto? 96,603. Sapete quanti incorsero, entro i tre anni, in nuova condanna? In via approssimativa, 6478! Ora adunque se anche quella cifra fosse inesatta (e non lo potrebbe essere che di qualche centinaio di individui in più o in meno) noi abbiamo nei risultati dell'indulto condizionale del 1893 un indizio certo che fece in massima buona prova; che il principio della sospensione della pena *sub conditione*, è un principio che esercita una salutare influenza sull'animo dei delinquenti.

Nè devesi dimenticare un'osservazione importante. La condanna condizionale si applica ai neodelinquenti, per dir così; l'indulto condizionale del 1893 si applicava ai delinquenti di ogni specie, dai minori fino ai maggiori, e più induriti delinquenti! Ora se si ebbe il risultato che ho rilevato dalle nostre statistiche, ognun vede che quell'indulto è un precedente di una influenza inesorabile a favore della condanna condizionale!

Ma un fatto importantissimo, a favore della condanna condizionale, è il risultato da noi ottenuto colla liberazione condizionale.

Ho fatto compilare un quadro statistico di quei risultati per il corso di otto anni, un termine abbastanza lungo per avere un criterio sicuro di giudizio. Ebbene, nel corso di questi otto anni, sono 1422 i delinquenti che hanno chiesto ed ottenuto la liberazione condizionale. Sa il Senato quanti ricaddero nel reato? Su 1422 soltanto 24! E di questa cifra si può essere sicuri, perchè tratta da documenti ineccepibili. E qui, come per l'indulto, anzi con maggiore ragione, soccorre l'osservazione che la prova dell'Istituto fu fatta in confronto di *provetti* delinquenti, essendo noto che la liberazione condizionale, giusta quanto prescrive l'art. 16 del nostro Codice penale, non può concedersi se non a chi fu condannato ad oltre tre anni di reclusione. Eppure, malgrado fosse applicata a delinquenti *classici*, la liberazione condizionale diede i magnifici risultati che ho già esposto! Su 1422, soltanto 24 diedero occasione alla revoca della concessa liberazione.

Sursum corda, adunque, onorevole senatore Faldella.

Nulla dobbiamo temere da un Istituto, di limitata applicazione, che ha già fatto buona

prova all'estero, che è analogo ad altri Istituti punitivi che fecero buona prova anche nel nostro paese.

L'onorevole Pierantoni, nel chiudere ieri il suo notevole discorso, diceva che la condanna condizionale non avrebbe potuto ottenere effetti sicuri, quando non fosse circondata da altri Istituti; ed in particolare ha parlato del giudice unico, del casellario, del Codice di procedura penale.

Non vedo la connessione assoluta fra il giudice unico e la condanna condizionale. In ogni modo io non ne sono entusiasta nei giudizi penali.

Il progetto di Codice di procedura penale, compilato da una autorevolissima Commissione, è già pronto.

Esaurito lo studio indispensabile intorno ad esso, se avrò vita fisica e ministeriale, fra pochi mesi avrò l'onore di presentarlo all'esame del Parlamento.

Quanto al casellario, che è istituto certo attinente a quello della condanna condizionale, io non mancherò di vigilare perchè funzioni regolarmente nei tribunali locali. Ma, come ho già annunciato, mi farò un dovere di istituire quel casellario centrale che solo può darci la riprova del come funzionano i casellari locali, raccogliendo tutti i duplicati dei cartellini raccolti appunto nei casellari locali. È evidente che solo con buoni casellari può applicarsi seriamente la condanna condizionale. Constando essa di una condanna effettiva, sotto condizione che in un determinato tempo non si commettano nuovi reati, il casellario additerà al magistrato il nuovo reato che fosse commesso dal condannato condizionalmente, e gli imporrà la revoca della condanna condizionale, e le conseguenze prevedute dalla legge. Spero quindi con questa mia dichiarazione di avere soddisfatto un legittimo desiderio dell'onor. Pierantoni.

Mi permetta dopo ciò il Senato che io faccia qualche osservazione intorno agli articoli di legge che in modo più particolare furono discussi fin qui, specialmente dall'Ufficio centrale.

Con ciò non intendo di fare una discussione in anticipazione di quella che forse si farà per ogni singolo articolo, ma anzi di abbreviare la discussione medesima.

D'altro lato siccome l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha fatto presentire che mi

avrebbe offerto un ramo di olivo, e avrebbe receduto dalla opposizione a qualcuno di questi articoli, ove avessi fatte delle soddisfacenti dichiarazioni, e date soddisfacenti spiegazioni, così mi propongo con brevi osservazioni di conquistare quel ramo di olivo, che mi si mostrò da lontano.

L'Ufficio centrale ha innanzi tutto proposto la soppressione dell'art. 2 del progetto di legge votato dalla Camera.

Ora il Senato sa che questo articolo accorda al magistrato la facoltà di subordinare la concessione della condanna condizionale al pagamento totale o parziale dei danni, derivati dal reato, della riparazione d'onore prevista dall'art. 38 del Codice penale, e delle spese processuali.

Ebbene, onorevoli signori, nel progetto che io ho avuto l'onore di presentare alla Camera, quest'articolo non c'era.

ASTENGO. Anzi l'ha combattuto nella sua relazione.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È vero, ma non è esatta l'affermazione contenuta nella relazione che io, pur non accogliendo nel mio progetto l'articolo, l'abbia combattuto nel vero senso della frase. Non lo credetti necessario, ma basta leggere la mia relazione per persuadersi che io non l'ho respinto perchè lo credessi incompatibile coll'istituto della condanna condizionale.

Difatti, premesso che la condanna condizionale non poteva essere subordinata alla sola circostanza del risarcimento dei danni, soggiungeva:

« D'altronde il potere discrezionale del giudice è così ampio che il magistrato ben può tener conto altresì del risarcimento dei danni, quando abbia avuto luogo come indizio di conciliazione e di perdono della parte offesa ».

Il che voleva dire che quando ci fosse il risarcimento dei danni verso la parte offesa, il giudice doveva essere tratto con maggiore fervore ad applicare la condanna condizionale: il che voleva dire altresì che concepivo benissimo il criterio del risarcimento del danno come uno dei criterii per l'applicazione della condanna condizionale.

Ma quando la Commissione parlamentare m'invitò a dire se avrei avuto difficoltà a che venisse introdotta la ora contestata disposi-

zione dell'art. 2, risposi subito che non intendevo di oppormi, primo: perchè non ritenevo la disposizione in contraddizione coll'indole dell'istituto della condanna condizionale: in secondo luogo perchè dovevo riconoscere che quell'art. 2 serviva di maggior garanzia per la soddisfazione dei legittimi interessi delle parti lese; terzo, perchè la disposizione avrebbe agevolato l'accettazione della condanna condizionale, mentre si sarebbero visti salvaguardati anche i diritti civili dei danneggiati.

Ecco perchè io accettai l'articolo 2, ecco perchè lo difesi vivamente dinanzi alla Camera dei deputati. È evidente che possono verificarsi circostanze nelle quali sarebbe cosa iniqua e tale da proiettare una luce poco simpatica sulla condanna condizionale, ove il giudice non potesse subordinare il beneficio al risarcimento dei danni. Tale sarebbe il caso già da me citato alla Camera di un ricco non indegno dell'applicazione benefica, che avesse commesso un maleficio a danno di un povero.

Perchè non concedere subito, nella stessa sentenza di condanna quanto al povero spetta? Perchè non subordinare il vantaggio dovuto al ricco al risarcimento verso il povero? Nè la parte lesa, nè il pubblico comprenderebbero una sentenza che nei rapporti penali potrebbe essere giustissima: parrebbe a tutti un atto di privilegio per il ricco in confronto di chi non ha fortuna.

Obbligare in questo caso la parte lesa a nuovo giudizio civile sarebbe un'iniquità: privarla del diritto di esercitare il suo diritto nel momento stesso che l'offensore ottiene un grande vantaggio legale è far cosa moralmente e politicamente non conveniente. E che dire del caso in cui si accordi la condanna condizionale a chi offese l'onore altrui, se non si potesse dal giudice accordare la riparazione dell'offesa e subordinare il beneficio a tale riparazione?

Questa fu la considerazione principale per la quale io accettai quest'articolo, rispetto al risarcimento dei danni. Ma io l'accettai anche nei rapporti delle spese. E qui noto, di passaggio, onor. Vischi, che non è esatto che le altre legislazioni non abbiano nulla di simile di quanto è disposto dall'articolo 2, perchè l'articolo 1 della legge inglese dell'8 agosto 1887 sulla condanna condizionale dice proprio

testualmente così: « Il tribunale può, se lo giudica opportuno, ordinare che l'imputato paghi le spese del procedimento o parte di esse, in un determinato tempo e per determinate frazioni ».

E in verità io non vedo quale ripugnanza si possa avere a che il giudice abbia facoltà di subordinare la condanna condizionale anche al pagamento delle spese. Molte volte, nei reati di azione privata, per esempio, è la parte che anticipa tutte le spese, e la parte dovrebbe vedere immune, almeno momentaneamente, l'imputato da qualsiasi condanna penale, ed essa, che si conosce offesa, tanto che si condanna l'imputato, restare a mani vuote per le spese sostenute onde farsi rendere giustizia!

D'altra lato non c'è una ragione per lasciare indifeso lo Stato contro i rei che possono pagare le spese cagionate dal loro fallo. In certi casi le spese rappresentano per lo Stato un danno gravissimo come, per esempio, ove occorra di procedere a perizie chimiche, contabili, ecc. In certi casi rappresentano tutto il danno effettivo, come quando il reato consista nella violazione di un diritto dello Stato, senza che vi sia un danno tangibile.

L'onor. Municchi ha anticipato un'osservazione, che io avevo in animo di fare, e che non mi pare inutile di ripetere. Abbiamo sempre presente che la sentenza colla quale il giudice accorda la condanna condizionale, è una sentenza di condanna. L'esecuzione della pena è sospesa, ma la condanna c'è. Ora noi domandiamo: che c'è di male, di anti-giuridico che, nella sentenza di condanna penale, si liquidino i danni spettanti alle parti lese e si garantisca il pagamento? La parte offesa, talora anche costituita parte civile, è presente in causa, l'imputato le sta di fronte. Come l'imputato si è difeso nella causa penale, si difenderà nella questione dei danni. Non è leso il diritto di nessuno. Che se il beneficio della condanna condizionale sarà subordinato al pagamento effettivo, totale o parziale, dei danni e delle spese, ciò vorrà dire che sarà per la forza delle circostanze, che il giudice valuterà nella sua intemerata coscienza.

Di cotesto avviso furono pur molti e insigni, discutendo o legiferando intorno alla condanna condizionale. Enrico Pessina lo espresse in una sua celebrata memoria; il Bonacci ed il Luc-

chini lo accolsero nei loro progetti di legge; alla Camera lo difesero eminenti giureconsulti tra i quali mi sia lecito ricordare, anche per l'aiuto validissimo datomi nel difendere questo progetto di legge, l'onor. Grippo, relatore della Commissione della Camera.

Ma, signori senatori, e voi specialmente signori dell'Ufficio centrale, pensate che lo stesso Béranger, il padre di quest'istituto, pur non volendo, quest'art. 2 ch'io difendo, lo trovava poi effettivamente lesivo del concetto giuridico della condanna condizionale.

La questione si è dibattuta al sesto Congresso penitenziario internazionale di Bruxelles nel 1900. La nostra tesi era ivi sostenuta (e anche qui sono lieto di constatare che non sono in cattiva compagnia, onor. Vischi!) da Prius di Bruxelles, da Robin di Gand, dal nostro povero Nocito.

La tesi opposta alla nostra, quella cioè che non si dovesse subordinare la condanna condizionale al risarcimento dei danni, o al pagamento delle spese, era sostenuta da Thiry e Béranger. Ora ricorda il Senato quello che disse in quella circostanza il celebre Béranger! Egli disse che era impossibile concepire che nel caso che l'imputato potesse pagare e non volesse, si trovasse un giudice che gli accordasse la condanna condizionale. Ecco le sue precise parole: « Quel juge de bon sens songerait en effet à accorder la condamnation conditionnelle à celui qui, pouvant réparer, se refuse à le faire? »

Era come dire che nel caso in cui si fosse nelle condizioni di fatto da me or ora accennate, di un imputato nella possibilità di pagare e che non voglia pagare in confronto di chi fu offeso e danneggiato, o si obbliga a pagare o non avrà la condanna condizionale. Con ciò Béranger riduceva quasi la sua tesi non a respingere come contraddittoria la disposizione che subordina la condanna condizionale al pagamento dei danni e delle spese, ma come praticamente inutile.

Io spero che i signori dell'Ufficio centrale non insisteranno nella loro opposizione a quest'articolo, tanto più quando non perdano mai di vista che con quest'articolo si dà al giudice una facoltà, una facoltà della quale egli userà o non userà secondo la consistenza oggettiva e la condizione delle parti. Se non concorreranno ragioni che giustifichino l'uso di questa

facoltà; se si avvedrà che la parte lesa vuole esercitare un ricatto, egli non userà naturalmente di questa facoltà. Nel progetto Bonacci il risarcimento del danno e il pagamento delle spese era obbligatoriamente imposto al condannato condizionalmente, e non se ne poteva liberare senza provare il suo stato d'insolvenza: ma noi abbiamo accettato quest'articolo soltanto per dare al giudice un potere facoltativo, che eserciterà sotto la sua responsabilità di caso in caso.

Io non mi soffermo a dire le ragioni per le quali non posso accettare le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale a quello che è l'art. 7 del progetto di legge votato dalla Camera, e che ora è presentato al Senato come art. 6.

L'art. 7 del progetto di legge contiene una disposizione che veramente non riflette direttamente l'istituto della condanna condizionale, ma non ho saputo resistere alla tentazione di accogliere, almeno in modesta misura, l'invito di fare qualche cosa per la difesa della vita morale dei minorenni anche in questo progetto di legge. Del resto anche la condanna condizionale dimostra la nostra preoccupazione per i minorenni, e per essi appunto più specialmente se ne estende l'applicazione.

L'art. 7 dunque, proposto alla Camera dagli onorevoli Calissano e Gianturco, dispone che non possano rilasciarsi mandati di cattura contro il minore di 14 anni, che non sia stato precedentemente condannato per delitti; e che possa solo ordinarsi che durante il procedimento sia collocato in un istituto di correzione e di educazione. Per tal modo si provvede ad allontanare il minorenne dai contatti pericolosi che avrebbe nella carcere con altri detenuti, durante l'istruttoria di un processo, nel quale fosse coinvolto; così come si prevede colla condanna condizionale a tentare di allontanarli dagli stessi contatti delle carceri durante l'espiazione di una pena restrittiva della libertà personale.

Ma, accettata questa disposizione, non volli addentrarmi più oltre a dettare diverse disposizioni per tutti i minorenni come si chiedeva, trattandosi soprattutto di materia complessa ed estranea al progetto di legge. Soltanto per dar prova del mio vivo interessamento per la questione dei minorenni in se stessa, accettai un ordine del giorno dell'onor. Lucchini relativo

alla degenza dei minorenni nelle carceri così concepito: « La Camera confida che il Governo vorrà disporre che in nessun caso possa essere rinchiuso insieme con adulti ».

Ora l'Ufficio centrale con il suo art. 6 stabilisce imperativamente: 1° che non possa rilasciarsi mandato di cattura contro il minore di 14 anni che non sia stato precedentemente condannato per delitti (siffatta disposizione è inutile perchè è già contenuta nell'art. 7 votato dalla Camera dei deputati); 2° che in caso di arresto in flagrante reato può soltanto ordinarsi che durante il procedimento sia collocato in un istituto di correzione o di educazione. (Anche questa disposizione è inutile perchè quando già l'articolo 7 del progetto votato dalla Camera dei deputati, nello stesso senso, senza distinzione per il caso in cui il minorenne imputato sia colto in flagranza di reato o no. Anzi questa disposizione è pericolosa perchè da essa parrebbe, come già osservò il senatore Municchi, che nel caso di flagranza il minorenne di 14 anni possa essere collocato in un istituto di correzione e nel caso invece di non flagranza, fosse pure imputato di omicidio volontario, il minorenne non possa nè essere colpito da mandato di cattura, nè essere posto in un istituto di correzione); 3° che in nessun caso il minore degli anni 14 non possa essere detenuto insieme con gli adulti. Siamo nel caso dell'ordine del giorno Lucchini votato dalla Camera e da me accettato, con esplicita dichiarazione che non potevo accoglierlo come disposizione legislativa.

Su quest'ultimo oggetto del proposto art. 6 mi permetta il Senato che io mi trattenga per brevi momenti.

Sia detto ad onor nostro e per la verità. Il nostro regolamento generale carcerario provvede già alla separazione dei minorenni dagli adulti, quando sono nello stato di detenzione. L'art. 231 dispone che durante lo stato d'istruttoria non si possano mai riunire due imputati se non col consenso del magistrato. L'art. 235 dispone che, salvo quanto è disposto per gli inquisiti, dal precedente art. 231, tutti i detenuti di età minore ai 18 anni, siano sempre tenuti in separazione durante la notte e in sezioni assolutamente separate, in modo che sia evitata ogni possibile relazione cogli adulti. E io so che il Ministero dell'interno, a mezzo della

Direzione generale delle carceri, e a mezzo di appositi ispettori veglia all'osservanza di queste disposizioni.

Ma, si dice, non sono osservate! Può darsi che qualche volta non siano osservate, specialmente nelle carceri mandamentali; ma chi non sa quali siano le difficoltà nelle quali si trova l'Amministrazione per attuare le più sane disposizioni in materia carceraria, per mancanza di carceri adatte?

Per questo accettai l'ordine del giorno Lucchini alla Camera, per questo accetterò un ordine del giorno a quello corrispondente, che mi fosse proposto dal Senato in sostituzione dell'art. 6 dell'Ufficio centrale.

Io finisco chiedendo perdono al Senato se di troppo mi sono dilungato nella discussione di questo progetto di legge.

Ho detto però con piena sincerità tutto l'animo mio. Assicuro il Senato che se io avessi creduto che questa legge rappresentasse una accondiscendenza qualsiasi a coloro che considerano i rei come malati quasi irresponsabili, mai avrei sognato nè di presentarla, nè di difenderla, con tutto il vigore che è da me.

Avrei potuto dire più di quel che dissi, e raccomandare la legge anche dal punto di vista dei vantaggi indiretti ma seri che reca allo Stato, per esempio il vantaggio economico di un grandissimo sfollamento delle carceri, e il vantaggio di una diminuzione notevolissima delle domande di grazia, ciò che importerà diminuzione di lavoro e di spesa, un più elevato funzionamento della Sovrana prerogativa della grazia.

Ma io volli presentare l'istituto della condanna condizionale, proprio nella sua essenza: un istituto di emenda per gli individui, di tutela della società contro i recidivi. Mi permetta il Senato che io ancora una volta lo inviti ad accoglierlo con fiducia, senza esitazione. Tutte le Nazioni più civili l'hanno fatta propria: che l'Italia non tardi a conseguirne i benefici effetti. (Bene).

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome dei miei colleghi, ministri

di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati per « Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gli infortuni del lavoro tra gli esercenti delle miniere di zolfo nella Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulla condanna condizionale.

PIERANTONI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Sarò brevissimo.

Debbo render grazie all'onorevole ministro guardasigilli delle promesse fatte al Senato, e gli auguro vita fisica, morale ed intellettuale per compiere le riforme da lungo tempo desiderate. Forse a cagione del mio imperfetto dire corre un equivoco tra di noi. Io, parlando degli altri paesi che hanno avuto ottimi vantaggi dalla grazia condizionale e dalla condanna condizionale, notai il vantaggio del giudice unico. Veda, onorevole ministro, noi non siamo poi tanto lontani dal giudice unico, perchè aumentata la competenza del pretore, se a codesto magistrato si farà miglior trattamento per renderlo contento del suo ufficio, noi potremo ricavarne quel giudice unico che in gran parte funziona anche nei collegi giudiziari con l'istituto del relatore.

Quando verranno le leggi della riforma giudiziaria; stia pur certo, io farò il mio dovere, portando al Senato, se non un ricco contributo di studi, almeno quello di una schietta coscienza e di una buona volontà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi relatore.

VISCHI, *relatore*. Sarò brevissimo, inquantochè verificatosi quell'accordo che preannunziai sopra i due punti che separavano la maggioranza dell'Ufficio centrale dal Governo proponente, tutta la disputa non può in questo momento versare che sopra le considerazioni fatte ieri con parola simpatica dal senatore Faldella. Se egli quelle parole non avesse pronunciato avrei potuto

risparmiare a me la fatica, ed al Senato la noia di un qualsiasi mio discorso.

È mio dovere, non soltanto di ufficio, ma anche di deferenza e cortesia verso il carissimo amico Faldella, dire a lui talune ragioni per le quali l'Ufficio centrale mantiene a favore dell'istituto della condanna condizionale le sue opinioni; e perfino si augurò, che egli, desideroso del bene del nostro paese, vorrà fare quello che pure non sarebbe una colpa se fatto lealmente, cioè di rinunciare alla sua opposizione e di aderire alle nostre ultime ed unanimi conclusioni.

Enrico Pessina (lo chiamo così perchè *tanto nomini nullum par elogium*, gloria della scienza ed illustrazione di questo augusto consesso) disse talune parole che ho riportato nella modesta mia relazione, e credo utile ricordare al senatore Faldella: «Nelle legislazioni penali più recenti si è sentito il bisogno di diminuire il più che sia possibile la pena del carcere quando questa debba essere di breve durata per la esiguità del delitto cui si applica; perchè coloro i quali vi sono sottoposti, non potendo per la brevità del tempo di esecuzione di pena, essere soggetti alle discipline rieducatrici che si concatenano alla pena del carcere regolata dalla riforma penitenziaria, trovano nei luoghi di esecuzione della breve penalità una scuola permanente, anzi una fucina di educazione a nuovi delitti e di formazione di associazioni criminose che costituiscono il vero basso fondo della vita sociale».

Questo vero basso fondo sociale è quello al quale in una discussione nell'altra Camera alluse l'onorevole Giolitti, oggi presidente del Consiglio, quando riconobbe appunto la necessità di modificare la nostra legislazione, per renderla liberale sì, ma provvidente contro i battaglioni eternamente pronti a militare a favore di ogni disordine e di ogni delinquenza.

Dico francamente al mio amico senatore Faldella che se l'onorevole guardasigilli fosse venuto, in nome soltanto delle ricordate considerazioni scientifiche di Enrico Pessina, ossia in nome di semplici, per quanto alti principî di etica, a proporre l'attuale disegno di legge sulla condanna condizionale, avrei capito la inopportunità di una gran parte del ragionamento fatto da lui, che cioè si tratta di dare allegramente un passo nel buio, nell'ignoto, modificando la

nostra legislazione penale, mentre le statistiche della criminalità danno al nostro paese un non invidiato primato di fronte a tutte le altre nazioni di Europa.

Salvo, s'intende bene, la constatazione in punto di fatto della esistenza o meno di tale primato, e salvo quanto gli altri oratori han giustamente dimostrato in contrario, è egli vero, domando all'egregio senatore Faldella, che questo disegno di legge sia stato presentato e raccomandato in nome soltanto del sentimentalismo?

Nessuno ha proposto di condonare pene, e neanche di sospenderne la sola esecuzione per favorire i delinquenti di piccoli reati, ma tutti sostengono il disegno di legge in nome di un principio molto pratico, vale a dire del tornaconto.

Il disegno di legge si propone questo: poichè è dimostrato che la espiazione delle piccole pene riportate per piccoli reati non facilita il ravvedimento dei condannati, ed in conseguenza non diminuisce il numero dei recidivi; poichè l'esecuzione di tali pene non fa che rendere peggiore i condannati per il contagio che essi ricevono da delinquenti provetti e pericolosi, si promette li condono di tali pene, a condizione però di menare per lunga durata una vita morigerata, onesta, senza dar luogo a nuove condanne.

Cosa accadrà? Sarà rispettata tale condizione? Ne avremo altrettanto di guadagnato nell'interesse della società, e (poichè l'ho detto nella mia relazione) aggiungerò quello che mi ripete sottovoce l'amico Massarucci, cioè anche nell'interesse di molte utilità pratiche. Avremo lo sfollamento delle carceri che oltre all'effetto etico, repressivo e preventivo insieme, ci darà enormi economie di spese. Avremo molta gente laboriosa anche per preservarsi dalla tentazione di nuovi delitti che facciano pagare il debito penale vecchio col nuovo, e la economia nazionale se ne gioverà. Avremo che molti, i quali oggi, pur sapendo di non poter conseguire in definitiva l'assoluzione producono a scopo dilatorio gravami alla Corte d'appello, ed alla Corte di cassazione, e danno luogo così ad infruttuoso ingombrante lavoro della giustizia. Elimineremo così tutte quelle istanze che nel corso dell'anno arrivano a più decine di migliaia, credo circa 80 mila, al Ministero, chiedendo grazia sovrana, istanze

che, messe in istruzione, impegnano gran parte della macchina burocratica dello Stato, e finiscono col paralizzare la esecuzione della sentenza, specialmente di quelle portanti pene fino a tre mesi.

Noi dunque avremo utilità pratiche, pur esperimentando alte finalità.

Il senatore Faldella disse ieri che avevamo citato a sostegno della nostra tesi le legislazioni di molti Stati esteri, ma ci eravamo scordati che quegli Stati, se da una parte largheggiano con leggi simiglianti, dall'altra parte non sognano di privarsi di taluni rigori di repressione; e in un momento arrivò fino a farmi sospettare che egli per promuovere questo progettato beneficio, che più che agli individui condannati è diretto alla società, reputasse necessario il ripristinamento della pena di morte, che per fortuna da 15 anni è abolita in Italia. Egli parlò delle inflessibili esecuzioni capitali in America, anche col sistema elettrico, e quasi non escluse qualche applicazione dell'invenzione dell'illustre italiano Marconi, affine di rendere più spiccia l'esecuzione capitale per corrente elettrica senza filo.

L'onorevole ministro ha già risposto, ma io mi permetto di completarne il concetto. Veda, onorevole Faldella, quanto sia stato sempre lungi dal pensiero del legislatore di fare del sentimentalismo con la condanna condizionale, per quanto questa sia con premura accettata da quei paesi che hanno, come ella ha rilevato, la pena di morte per ogni nonnulla, ed anche l'esecuzione della pena di morte coi mezzi più violenti ed elettrici.

Dunque non è il sentimentalismo che ha potuto consigliare l'adozione dell'istituto della condanna condizionale; ma ben altresì il tornaconto, il calcolo, e il guardasigilli di Francia, in quella circolare da me riportata nella mia relazione e ricordata testè dall'onor. Ronchetti, diceva bene, rilevando la dolcezza riposta nel concetto del perdono, e concludendo: « Questa dolcezza è una forza ». La sospensione dell'esecuzione della condanna, costringendo i condannati a mantenersi onesti, adopera l'unico modo capace di distruggere la gran piaga della recidiva.

Nella mia relazione ho già ricordato che il principio informatore di questa legge non è del tutto nuovo nella nostra legislazione. Abbiamo nel Codice penale diversi istituti, ed

ora basti parlare di quello della liberazione condizionale che più rassomiglia alla condanna condizionale, e rilevarne quei benefici effetti, e dopo ciò domandare se, mercè la liberazione condizionale, si conseguirono tanti benefici, perchè temere che l'istituto della condanna condizionale debba arrecar danni?

A rassicurare il senatore Faldella dovrebbero bastare i risultati della statistica di tutti i paesi ove istituito simile vige; dovrebbe bastare l'opinione degli uomini più autorevoli, manifestata in Congressi e in altro modo.

Di fronte al presente progetto di legge si potrebbe deplorare soltanto la soverchia timidezza, la soverchia rigidità delle varie disposizioni; ma, come dissi nella relazione, ripeto ora che, trattandosi di un primo passo, per quanto dato dopo l'incoraggiante esempio che ci viene da tante altre nazioni, non deploriamo la circospezione, il rigore, la timidezza del ministro proponente. Egli ha voluto frenare anche gli impeti del cuore, e dare molto spazio alla ragione e rendere omaggio a tutte le possibili apprensioni; ma per il fatto stesso che il progetto di legge è troppo limitato, sia in quanto alla durata della pena, e sia in quanto alle persone a favore delle quali la condanna condizionale si accorda, e sia in quanto alle condizioni della revoca, e sia in fine in tutte le altre modalità, è legittimo l'augurio che il senatore Faldella vorrà temperare alquanto le sue preoccupazioni, e confidare con noi che al nostro paese deriveranno molti, ma molti benefici.

Questo è il convincimento unanime dell'Ufficio centrale.

Che dirò dei due punti di dissenso?

Ieri il senatore Carle, con quella cortesia che tanto lo distingue, invitò la maggioranza dell'Ufficio centrale a riesaminare ancora una volta il motivo del dissenso e di eliminarlo per non compromettere la sorte di tutta la legge; ed indicò anche il modo da seguire, cioè di spiegare con esplicite dichiarazioni del ministro la portata dell'articolo 2, e di completare con un ordine del giorno il concetto informatore dell'art. 7.

Il senatore Astengo ed io, facenti parte della maggioranza dell'Ufficio centrale, e soli presenti al banco della Commissione, volemmo per deferenza verso gli oratori iscritti e per

rispetto verso il Senato, preannunciare che saremmo stati ben lieti di aderire all'invito del senatore Carle e dell'onorevole guardasigilli.

Di questo nostro contegno avemmo lodi da egregi oratori, quali l'onorevole senatore Parpaglia e l'onorevole senatore Pierantoni. Parve a me che il solo senatore Municchi non avesse provato eguale compiacenza, forse per timore di non poter pronunciare il discorso da lui preparato, forse per altro motivo, salvo che io non mi fossi ingannato, poichè alle parole di lui non prestai molta attenzione. Il senatore Municchi in un momento volle, forse per confortarsi, vedere nel nostro contegno il trionfo di taluni e la sconfitta di altri; e si abbandonò allegramente a parole tragiche, parlando di uomini morti e facendo anche una citazione assai nuova e difficile, credo quella di Maramaldo. Io che conosco l'animo del senatore Municchi sento il dovere di rassicurarlo che sopra questo banco non vi sono nè morti nè feriti, e che perciò il suo contegno non potè rassomigliare neanche a quello di Maramaldo. Qui non vi sono che uomini sereni, obbiettivi, i quali al disopra di ogni meschinità hanno voluto il trionfo del principio informatore di una legge che credono utile e santa per il nostro paese. Questi uomini si auguravano di poter rendere ancora più larga, più radicale e più benefica la legge; ma quando, da vecchi parlamentari, videro nell'assemblea accentuarsi tendenze ancora più gravi e pericolose, sentirono nella loro coscienza il dovere che ora compiono completamente, cioè di dichiarare di recedere dagli emendamenti progettati.

Nè mi sembra che questo sia peccato mortale, nè peccato veniale da scandalizzare il senatore Municchi. Io ho visto, per esempio, sopra lo stesso argomento, il medesimo ministro Ronchetti non proporre il principio ora contenuto nell'articolo 2, ed anzi con la sua relazione combattere un principio simile già designato nel progetto di legge di iniziativa parlamentare del deputato Lucchini. È vero che il ministro concludeva con parole le quali non toglievano del tutto al magistrato la facoltà di tener presenti le condizioni, di cui all'articolo 2, ma indiscutibilmente egli allora, pur non ignorando l'autorevole opinione di Enrico Pessina, non accettava il principio che poscia dinanzi al Senato ha raccomandato con la relazione e con la parola.

Conosco pure un senatore, ed il senatore Municchi sa che non sono stato quegli il quale aveva trovato questo articolo *non troppo soddisfacente*, e che poscia, forse riesaminandolo, nella sua coscienza di giurista, lo giudicò degno di essere difeso così come poi il senatore Municchi l'ha ieri difeso; eppure nessuno oserebbe muovere rimprovero a quel senatore, anzi tutti attribuiranno il mutamento di opinione a spirito sereno di pensatore e di legislatore. Qui dentro veniamo non a far esame di caparbietà, ma a provvedere onestamente ai bisogni reali e sinceri del paese, specialmente poi in una legge come questa che ci invita ad elevarci in quelle sfere nelle quali le persone degne cercano soltanto la verità e la giustizia per il bene del paese.

Non morti e non feriti sopra questo banco, tutti lieti pel dovere compiuto; ed affinchè ella senatore Municchi sappia tutta la verità, aggiungerò che abbiamo riso o per lo meno sorriso di fronte alle piccinerie dette o fatte sottindere.

Avendo già detto che non insistiamo sulla soppressione dell'art. 2, non occorre di dare altra giustificazione del nostro dissenso.

Tanto per la scienza, dirò che ci riportiamo completamente a quello che nella relazione è detto.

Noi combattemmo l'art. 2 perchè ci sembrò assai pericoloso, capace di far commettere ricatti; combattemmo l'art. 2, perchè ci sembrò un'offesa ai principî informatori di questo disegno di legge; combattemmo l'art. 2, perchè in esso trovammo una nuova forza ad un istituto odioso, quello dell'arresto personale per i debiti civili o derivanti da delitto; combattemmo l'articolo 2, anche per la ragione espressa con una sola parola, da quel forte ragioniere che è il senatore Parpaglia, circa il fatto di far dipendere la condizionalità della condanna dal pagamento delle spese giudiziarie, condizione ch'egli ha chiamato ostica, ed io ripeterei condizione di meschina fiscalità e da sola bastevole a fare emendare l'art. 2. Ma ripeto, che noi, poichè vogliamo facilitare il trionfo di questa legge, alla soppressione di quell'articolo non ci teniamo.

Il senatore Municchi ieri non prevedeva la ipotesi di una qualsiasi esplicativa dichiarazione del ministro a questo riguardo, e quasi celiando si domandava: Ma che dichiarazione potete aspet-

tare dal ministro di grazia e giustizia? Voi direte di ritirare l'emendamento, il ministro vi ringrazierà ed avrete finito. Il ministro ha risposto per noi a questa singolare opinione, e ci ha fornito le dichiarazioni che volevamo dicendo il pensiero suo; pensiero che a nome dell'Ufficio centrale dichiaro di accettare sopra questo articolo, affinché per i principi generali delle regole per l'interpretazione delle leggi resti chiarita la mente del legislatore circa la facoltà che si conferisce al magistrato al riguardo. Ed io a nome dell'Ufficio centrale prendo atto delle parole dette dal guardasigilli, spiegando che non le ripeto per timore di mutarne il senso, e di dar luogo così a dissensi d'interpretazione.

E poichè non s'insiste più sulla soppressione dell'articolo 2, il senatore Astengo non insiste neanche sull'emendamento all'art. 7. Però consentirà il Senato che per l'onore della firma sia spiegato un pochino il pensiero che dettò quell'emendamento del senatore Astengo.

L'art. 7 faceva l'ipotesi della convenienza di spiccare mandato di cattura contro un minore di 14 anni non condannato precedentemente per delitto; e stabiliva il divieto. Dunque niente mandato di cattura.

Il senatore Astengo, quantunque non sia stato mai procuratore generale, come il senatore Municchi e non abbia mai esercitato, come me, l'avvocatura, osservò che l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria potevano trovarsi nel caso di flagrante delitto nel dovere di procedere all'arresto del minore degli anni quattordici, e si domandò se anche per tale caso l'art. 7 dava il divieto. In forza di questo articolo sono mantenute od abrogate le relative disposizioni della procedura penale? Siccome non si proponeva l'abrogazione di articoli della procedura penale circa l'arresto in caso di flagrante reato, il senatore Astengo, per non impedire agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere all'arresto dei fanciulli minori di quattordici anni, volle completare la disposizione nel senso che questi non potranno essere detenuti insieme con gli adulti. Il senatore Municchi ieri disse che in caso di arresto è il magistrato che assegna l'arrestato in uno piuttosto che in un altro stabilimento, e questa osservazione, che tutti sapevano fare, riconferma appunto la necessità di stabilire quello che il magistrato deve fare. Egli fece

l'ipotesi che l'emendamento Astengo desse luogo all'inconveniente di doversi arrestare il ragazzo reo di aver rubato un grappolo d'uva, e non quello che con una coltellata avesse mandato un compagno all'altro mondo. Ciò potrà accadere precisamente per l'articolo quale è proposto dal Governo..

MUNICCHI. No.

VISCHI. Le dico quello che lei disse ieri al senatore Faldella, cioè di non volermi interrompere. Noi proprio questo inconveniente abbiamo voluto evitare. Potrà accadere questo, che contro il giovanetto che abbia mandato all'altro mondo un uomo non si sia emesso mandato di cattura, non essendo stato egli sorpreso in flagranza, e che perciò quel giovanetto non sia arrestato; mentre il giovanetto che abbia rubato un grappolo d'uva, scoperto in flagranza, sia stato arrestato.

Questo è l'articolo che voi difendete.

Noi al contrario avevamo creduto eliminare tutte le difficoltà, chiarendo e completando la dizione dell'articolo, e trasportando in una linea il concetto di un ordine del giorno, che venne proposto dal deputato Lucchini, accettato dal ministro e votato dall'altra Camera, nel senso che il magistrato dovrà in seguito ad arresto in flagrante reato provvedere in modo che il giovanetto non venga detenuto insieme cogli adulti.

Non sarà mai per tale dissenso che riterremo di questa legge la sanzione Sovrana. Ritiriamo anche per quest'articolo 7 l'emendamento, e a completare il nostro pensiero presentiamo un ordine del giorno eguale a quello già votato dalla Camera, affinché resti stabilito che quale che sia o possa essere la disposizione del magistrato, mai si potrà da lui ordinare che il minore di quattordici anni sia detenuto insieme con gli adulti.

Dato così ragione della parte generale della legge, e spiegato così il motivo che ha determinato noi a non insistere sui punti che ci facevano dissentire dal Governo, non resta all'Ufficio centrale che far vive raccomandazioni al Senato perchè approvi questo disegno di legge, il quale, oltre a rispondere ad un'alta finalità di etica, è preventivo e repressivo, ed arrecherà al nostro paese infiniti vantaggi. Mai legge più di questa potrà essere salutata dalle benedizioni non solo dei beneficiati, ma anche della intera società, la quale vedrà diminuita,

se non distrutta, la grande piaga della recidività.

Mai una legge in nome della pietà e del perdono avrà maggior forza di repressione e di prevenzione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel pronunciare sentenze di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice può ordinare che entro un termine che stabilisce nella sentenza, non minore di quello stabilito per la prescrizione della pena e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della pena rimanga sospesa.

Il limite di pena suddetto è doppio per le donne, i minori di diciotto anni e coloro che abbiano compiuto i settanta anni.

FALDELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALDELLA. Sull'articolo 1°, che è non solo aritmeticamente iniziale, ma è sostanzialmente fondamentale e compedioso di questo disegno di legge, mi consenta il Senato, io aggiunga un breve rinforzo alla mia dichiarazione preliminare, che ebbe l'alto onore di essere discussa quasi per l'intera tornata di ieri e fin qui nella tornata odierna.

Ieri, eccettuato uno scatto di interruzione statistica, paragonabile ad una scintilla, che si fosse accesa sopra un parafulmine, sotto una carica di eloquenza elettrica, quale è quella dell'onor. Municchi, io mi riservai *in pectore* di rispondere in blocco ai vari oratori per non tediare il Senato a più riprese. Volevo altresì attendere l'autorevole parola dell'eccellentissimo amico ministro, e la consona parola dell'egregio relatore, i quali anche essi mi fecero testè l'onore di opporre la relativa eloquenza alle mie semplici osservazioni.

Ora, perchè in questa discussione un oratore copioso di dottrina e di arguzia, l'onor. Pierantoni, mi attribuì la parte unica dell'avvocato

del diavolo nei processi di Canonizzazione, e per ciò vidi contro di me rivolta la puntaglia delle armi cortesi di parecchi rappresentanti della parte cosiddetta angelica, non io assumerò una superbia satanica. Attribuisco non alle mie povere parole, ma a mere ed anche amare verità nostrane e popolari, l'onore di avere aperto le cateratte dell'eloquenza e dell'erudizione eziandio internazionale.

Ne andò sommersa la mia modesta dichiarazione? O potrò io convertirmi, secondo l'appello rivoltomi dall'egregio relatore, che, avendo promosso la festa nazionale del XX Settembre, mi parlava, come se vestisse la tonaca di Arnaldo da Brescia? Sommersione o conversione, per la mia modesta persona, poco me ne importerebbe. Anzi andrei italianamente lieto, se con me andassero sommersi gli aspetti di dolorose verità, che ieri cercai di lumeggiare concisamente.

Quando ieri sentii il collega Municchi negare patentemente e potentemente il crescendo e il primato italiano della delinquenza, negazione che venne anche oggi ripetuta, ma con un certo *smorzando* dall'onorevole e simpatico guardasigilli, e dall'egregio relatore, quando ieri sentii dal prelodato Municchi accusare la mia affermazione come lesiva della verità e dell'onore nazionale, io, fresco della compulsazione di recenti statistiche, ebbi il confessato scatto d'interruzione, che venne tosto represso dall'eccellentissimo presidente. Ma poco dopo nelle meditazioni del mio cuore, desiderai ingenuamente che l'onor. Municchi avesse ragione. E stamane in biblioteca non solo ripassai accuratamente le statistiche ieri da me citate, ma estesi la ricerca ad altre statistiche concomitanti.

Purtroppo riscontrai esatto il crescendo di reati, che io aveva desunto dall'ufficiale statistica giudiziaria penale per il 1899, e lo trovai confermato nella successiva statistica per l'anno 1900, con queste parole: Il numero degli imputati è andato aumentando dal 1880 in poi, benchè nell'ultimo anno vi sia stata una lieve diminuzione (notisi *lieve*; e poi un anno è una rondine che non fa primavera nelle statistiche oltre decennali). E poi ancora, se dobbiamo credere a *The Statesman's Year-Book, Statistical and Historical Annual of the States of the World*, per il presente anno 1904, sarebbe

ricominciata pur troppo una relativa crescita.

Ma veniamo alla più speciale questione, veniamo alla capitale questione della preminenza italiana nei reati di sangue.

Confesso che io ne avevo attinto la nozione da relazioni giudiziarie pubblicate nei giornali, non ismentite da nessuno, ed illustrate persino con diagrammi nell'*Almanacco Novissimo* del Sandron, rassegna della vita nazionale per il 1904.

Oh! se quelle cifre fossero state chimeriche, con quale soddisfazione patriottica avrei esortato il ministro a diffonderne la confutazione! Perchè anche io ci tengo all'onore nazionale, anche io amo il mio paese e lo servo con tutte le mie povere forze, compreso un apostolato gratuito e laico di storia imparzialmente patriottica, per cui fra i più cari titoli della mia vita mi venne da buoni amici gratissimo il titolo di *rapsoda* del Risorgimento italiano.

Si! amo anch'io la mia patria;

Nè che poco io *le* dia da imputar sono,
chè quanto io posso dar, tutto *le* dono.

Volentieri alla patria avrei dato anche questa pretesa confessione di aver torto. Ma, ah! eccovi la statistica più autentica e più recente. È la *Quatrième et dernière livraison* (tome XIII) del « Bulletin de l'Institut International de statistique », del quale Istituto è appunto segretario generale il nostro illustre collega senatore Luigi Bodio, che ieri l'onorevole Municchi citava specialmente a giusto titolo di autorità.

Mi sono portato qui il volume, per credere meglio ai miei occhi, mentre vi parlo. Lo apro e consulto un pregevolissimo studio sulla delinquenza comparata in vari Stati d'Europa, studio compilato dal competente Augusto Bosco, professore di statistica in questa R. Università ed appartenente anche lui alla segreteria dell'Istituto internazionale. Ecco, a pag. 268 leggo i confronti internazionali per alcune specie di reati:

« Omicidi (udite! Omicidi e non contravvenzioni edilizie o da mercato vecchio o nuovo). Omicidi: L'Italia dal 1895 al 1899 sopra centomila abitanti ebbe, di omicidii venuti a cognizione dell'autorità giudiziaria 12.15, la Francia 3.27, l'Inghilterra 1.34, l'Irlanda 2.46, la Scozia 1.08.

« Degli omicidii giudicati nello stesso spazio di

tempo, su centomila abitanti l'Italia ebbe 6.75, la Francia 1.61, la Spagna 5.64, la Germania 1.01. E di omicidi condannati (sempre su centomila abitanti, dal 1895 al 1899) l'Italia ebbe 6.43, la Francia 1.24, la Spagna 4.90, l'Austria 1.72, la Germania 0.81, l'Inghilterra 0.42, l'Irlanda 0.97, la Scozia 0.35 ».

Se questo non è doloroso primato, domando quale altro sarà primato doloroso. La nostra dolente primazia si riscontra perfino di fronte alla Spagna, per cui non possiamo nemmeno avere quel conforto, che si pigliava Gioacchino Rossini, incontrando e baciando uno spagnuolo.

Ma io costretto a replicare la dolorosissima statistica, non ebbi punto di mira il disonore del mio paese; si bene pensai, che anche nelle cifre raccolte dalla scienza, di cui furono lume Pietro Maestri e Cesare Correnti, sia insito il valore della giusta rampogna, ossia di quella parola brusca, che, secondo Dante,

. se sarà molesta
nel primo gusto, vital nutrimento
lascer poi, quando sarà digesta.

So pure, onorevole guardasigilli, onorevole relatore, e quanti altri qui siete miei egregi contraddittori, che anche le statistiche si prestano a varie interpretazioni e che per l'appunto Terenzio Mamiani nel Parlamento Subalpino ebbe a ragguagliarle a lettere geroglifiche, soggette alle più dotte e diverse decifrazioni. Ed io vi gabello volentieri le interpretazioni più benigne delle statistiche generali. Ma sopra le statistiche generali emergono tuttavia i casi spaventosi delle assolutorie, di cui ieri vi citai orribile esempio; e poco meno spaventosi sono i casi di certe condanne a termine relativamente breve.

C'è da raccapricciare pensando, che in un lasso di tempo non relativamente lungo, sarà scatenato alla licenza sociale quel giovinastro, l'osceno micidiale martirizzatore di fanciulle che si condannava recentemente a Torino. Oh! la mano di Gesù salvi altre innocenti e vezzose creature dal contatto del bruto. Ed agli umani abolitori della pena di morte si ripeta il voto che comincino ad abolirla i signori assassini.

Di fronte a casi supremamente paurosi la società presente ha urgentissimo bisogno di maggiore riparo per la salvezza degli innocenti e dei buoni, e non ha punto uopo di un qualsiasi

allargamento di maniche, che dia effettivamente l'ansa, o suoni con la speranza e con l'indizio dell'impunità eccitamento a principiare la brutta strada del delitto.

Mentre la mia parola trascorre nelle immagini tra i culmini e gli abissi della criminalità, sento il richiamo, che l'onorevole e caro collega Parpaglia con la sua garbata eloquenza mi dirigeva fin da ieri, dicendomi su per giù: Voi uscite dal seminato, dimenticando il presente progetto di legge; - e se fosse vera la sua avvertenza, temerei *a fortiori* che anche l'onorandissimo Presidente mi richiamasse precisamente all'art. 1, su cui mi sono reinscritto; ma io sento di non uscire dal disegno di legge, (nè meno dall'art. 1° che lo compendia) sviscerandone le conseguenze.

Sono i primi passi al male, che soprattutto non si devono incoraggiare menomamente. Di certo il presente disegno di legge non fa lucicare il condono delle supreme o più profonde nefandità del delitto. Ma via, se qualche collega di me più competente, scorrendo il codice penale, compilerà un quadro dei reati passibili di sei mesi di reclusione, detenzione o confino (e del doppio per i privilegiati), e condonabili condizionatamente secondo questo articolo, raccoglierà un discreto florilegio o spicilegio di frodi, rapine, corruzioni e simili brutture.

Il magistrato, che ora, quando assolve o condanna, ha il criterio obiettivo di ciò che gli risulta verità, sarà per condizionare o non condizionare, spinto nella casistica dei confessori; e si vedrà allargato l'arbitrio alla stregua di quel leggendario giudice dell'antico Piemonte, il quale, volendo assolvere un reo o un debitore, dichiarava « sospese per un istante le Regie Costituzioni ».

Di costa alle condanne condizionali, rimarranno per le condanne incondizionate, secondo il diritto statutario, le grazie sovrane e gli indulti più o meno condizionali. Vedete quale sdrucio di complessiva larghezza!

Ammetto anch'io, che per certe prime scappatelle passionali, che non lordano l'anima nè la fama, occorrerebbe una giustizia spiccia, paterna; e se altri indica a modello i giudici di polizia fra i moderni *yankees*, io rievoco i sindaci e bali correzionali dell'antico Piemonte e i *corregidor* dell'antica repubblica di Venezia

vividamente illustrati nelle commedie di Carlo Goldoni.

Imperocchè sentite, o signori! Io non sono punto un fossile d'inquisizione, come l'onorevole relatore ha voluto, non dirò insinuare, ma immaginare con ornata parola che io sia; non sono nemmeno l'avvocato del diavolo secondo l'arguto ed erudito sonaglio dell'onorando Pierantoni; non sono il bandieraio, come a momenti qui mi hanno fatto comparire, dei flagelli, dei chiodi, delle catene e delle croci e di tutti i tormenti, che formavano l'armamentario truce del penalista Farinaccio sgominato dal Vangelo di Cesare Beccaria. No, io non sono nulla del retrivo che immaginaste, onorandi e cari contraddittori; non sono neppure un moderno forcaiuolo, io sono soltanto uno studioso di cose patrie ed un osservatore paesano delle nostre condizioni presenti.

L'onor. Pierantoni, con la imponenza solenne che gli viene giustamente dai suoi alti servigi giuridici internazionali, ieri domandavami, se io era stato come lui in Inghilterra. No, non vi sono stato: io mi lasciai una volta sfuggire la occasione di attraversare la Manica, e probabilmente l'occasione non mi tornerà più. Pur rispetto coloro che hanno fatto e faranno viaggi internazionali di propria istruzione e di onoranza patria, specialmente rappresentando all'estero la scienza del diritto italiano. Ma non invidia all'onor. Pierantoni la gloria, che mi parve già pregustasse ieri, la gloria di recare in un areopago della scienza carceraria internazionale la grande notizia: che anche l'Italia ha adottata finalmente la condanna condizionale. All'amplissimo giureconsulto auguro gloria maggiore.

Una delle scorse sere, in una passeggiata solitaria lungo il Foro Romano, io contemplando estatico, ai raggi che scendevano dal cielo carico di azzurro, mi sentiva sorgere dall'anima i versi del Leopardi:

O patria mia, vedo le mura e gli archi
e le colonne e i simulacri e l'erme
torri degli avi nostri,
ma la gloria non vedo.

Ed ora ripeto al Senato presente: non vedo la gloria nell'imitare le legislazioni straniere, quando non ve ne sia stretto od assimilante bisogno. Semplice osservatore paesano per parte mia non ho fatto i voli poetici, di cui l'ono-

rando Municchi ha voluto gratificarmi, anzi temo di essere rimasto troppo terra terra, recando in questo augusto consesso elementi raccolti dalla vita, che passa per la strada. (Mi scuso però pensando che l'onorando Pierantoni insieme con le sue vedute di dottrina e pratica internazionale, ci ha comunicata una visuale, dolorosa statistica da lui raccolta lungo la strada della sua Caserta). Così io ho comunicate le notizie e le impressioni raccolte da occhiute campagnuole ed anche le meditazioni cordiali di una vita onestamente eremitica, e direi quasi derelitta.

Ancora adesso con la semplice forza del buon senso paesano, e senza pretendere punto alla erudizione crudele di un Carpsivio o di un Farinaccio redivivo, vorrei dire efficacemente agli alti rappresentanti delle classi dirigenti e soprattutto ai ministri responsabili: Se le carceri sono una provvisione di necessità sociale, perchè concorrete a screditarle? Se sono cattive, miglioratele. Dove vi sia infezione, distruggetela. Se non potete ordinare gli arresti in casa per chi casa non ha; se voi non avete ritiri per correggere i discoli, se non avete colonie per redimerli con il lavoro agreste, createli questi ritiri, createle queste colonie. Se non avete nel diritto penale una giurisdizione sollecita e paterna che corrisponda all'ufficio dei conciliatori nel diritto civile, instituitela o meglio restituitela una siffatta benefica giurisdizione della scuola storica italiana. Ma non venite voi stessi a proclamare la bancarotta d'ogni sistema punitivo e correttivo, non trovando altro di meglio per imitazione straniera fuorchè liberare, ridonare immediatamente i primi cattivi istinti od impulsivi al circolo e al grembo della società, pur troppo già fecondo di tanto male. Insomma io ho posata qui una netta questione di psicologia etnografica e demografica.

Dato il carattere del popolo italiano, dominato piuttosto dalla fantasia imminente, che dalle congetture a lunga scadenza, in mezzo agli inviti del cielo, della terra e del clima, che inclinano alle passioni, potrà essere di beneficio sociale il promettere l'impunità specialmente alle prime colpe delle donne, dei teneri minorenni e dei vecchi d'ambo i sessi con la speranza che non ne commettano più? Io al contrario temo il risultato di prime colpe in persone che non ne avrebbero mai commesse,

se fosse loro mancato l'eccitamento speranzoso di un'impunità giudiziaria.

Io sono un oratore rurale e, se me lo consentite, mi spiegherò ancora con un paragone finale di evidenza georgica. Vorrei per immaginosa parola (impresa non facile) far comparire nell'emicielo una pianta di pesche o di ciliege, anche a refrigerio dell'alida giornata.

Immaginiamoci il proprietario della pianta di pesche o di ciliege, il quale le voglia difendere dai ragazzi, che ci muoiono con gli occhi su, e faccia loro questo discorso: — È proibito severamente di venire a pigliarmi le ciliege e le pesche, ma per una volta, tanto, via, ve lo concedo. Però intendiamoci, mi raccomando, una volta sola e non più. — Io credo fermamente, o signori, che nessun ragazzo si risparmierebbe la subita soddisfazione della voglia di staccare impunemente le frutta, e lo faranno così bene, così netto il primo saggio, che non ci sarà neppure mestieri per un secondo.

Io temo che simile sarà l'effetto della presente legge; e perciò sento di non potere coscienzavolmente approvarla.

Sarà come un invitare il matto alle pesche, chè ci viene con le pertiche. Ma oramai temo pure le pertiche per la mia prolissa parola, onde la smetto definitivamente, ringraziando il presidente e il Senato che in mezzo al senno copioso di sottili ed amplissimi giureconsulti mi hanno lasciato portare qui una nota rurale popolare. Così in grazia vostra, anche per la mia modestissima parte, sia verificato il motto dei nostri grandi padri: *Senatus populusque. (Bene)*.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Dopo le splendide discussioni che noi tutti abbiamo sentito a proposito di questa importante legge, io sento il bisogno di fare una breve dichiarazione.

Alcune circostanze particolari mi impedirono, di esser presente alla seduta di ieri e non potei quindi udire i discorsi, certamente eloquenti, che furono fatti in proposito. Ma non ostante codesti discorsi eloquenti, e non ostante le osservazioni e le ampie difese che sono state oggi fatte della legge, della quale trattiamo, io debbo dichiarare apertamente che sono rimasto sempre pre di opinione contraria al merito della legge medesima, perchè temo che essa porti quegli

effetti che sono stati così bene, or non ha guari, da un onorevole collega, accennati.

Io, educato alla vecchia scuola toscana di diritto criminale, non posso ammettere, nè posso riconoscere giusto ed opportuno, che colui che è per commettere un delitto, o colui che è trasportato dalla mala passione al delitto medesimo, sappia che codesto delitto potrà andare impunito...

PIERANTONI. Può...

BUONAMICI. Non basta, onor. collega il « può ». Al delinquente che si appresta a commettere il delitto rimane sempre la speranza che il « può » si applichi.

Ma ormai la discussione generale è chiusa, per cui di osservazioni generali non si può nè si deve far più parola. Aperta la discussione sopra gli articoli noi ci dobbiamo occupare di questi. Ciascuno degli articoli, onorevoli senatori, se io non mi inganno, ha bisogno di certe correzioni perchè nella sua applicazione la legge non incontri poi molte difficoltà. Accenno ad una cosa sola, perchè non voglio trattenere soverchiamente il Senato, che ha già sentito ampiamente trattare di questa legge così importante; e prego il signor ministro e il relatore, che specialmente ha dato così larga prova di dottrina e di acume di mente nella relazione pubblicata, prego l'uno e l'altro a trovare di modo di togliere dal progetto una contraddizione od ingiusta disposizione che a me sembra evidente. Ed ecco il punto sul quale interrogo il signor ministro e il relatore; essi risponderanno e toglieranno il mio dubbio e spero che così non ci sarà più il difetto da me lamentato in questo primo articolo della legge. E giacchè fu giustamente detto nella discussione odierna che bisogna guardare specialmente agli effetti pratici di questa legge, invito il signor ministro e l'onorevole relatore a definire una questione pratica che nasce dalla legge stessa. E aggiungo che se il dubbio potrà essere chiarito io sarò contento, anche se la legge potrà essere promulgata senza ulteriori rinvii alla Camera dei deputati; ed io, che mi stimo l'ultimo tra voi, accetterò la deliberazione del Senato; ma se ciò non accade, se il dubbio non può essere tolto, quello che si dirà in proposito, servirà almeno di criterio per una interpretazione che all'occasione potrà esser fatta dai tribunali. Ed eccovi in

poche parole il dubbio che mi si è presentato. Questo articolo dice: « nel pronunciare sentenze di condanne, ecc., contro una persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione ». Si dà adunque il beneficio della condanna condizionale, a colui che non ha mai subito condanna di reclusione.

Mi pare che questo sia il concetto vero della legge. Ma colui al quale si concede il beneficio, se non ha subito condanna di reclusione, può avere subito condanna di detenzione. Vi può essere il caso dunque di reclusione per brevissimo tempo; ed in questo caso non si ha il beneficio della legge, perchè vi è una condanna di reclusione, mentre vi può essere una condanna di detenzione per un tempo lunghissimo, perchè la detenzione va fino a 24 anni, e in questo caso il reo può godere il beneficio della legge.

Prendete l'esempio dell'art. 147 del Codice penale, che contempla un gravissimo delitto. Esso commina la pena di quindici anni di detenzione; ebbene, in codesto caso, il reo di un delitto che ha meritato 15 o 20 anni di detenzione può avere il beneficio della legge in discussione, mentre, ripeto, colui che ha sofferto una reclusione per brevissimo tempo non ha il beneficio stesso. Questa mi pare una contraddizione evidente, ed una ingiustizia, la quale non si può ammettere; e se la legge di cui si tratta contiene un beneficio che la legge deve concedere a scopo di correzione, non è possibile che conceda codesto beneficio a chi è reo per una condanna piccola, mentre la nega a chi è reo e condannato ad una lunga detenzione.

Ecco il dubbio che mi si è presentato. Vi è una contraddizione evidente, una contraddizione chiara, un inconveniente grandissimo, e desidero che questo inconveniente sia tolto, o almeno sia chiarito, onde non rinviare la legge all'altro ramo del Parlamento, al quale del resto si potrebbe rinviare quando l'articolo potesse essere modificato nel senso che, in caso di condanna alla detenzione, il beneficio può essere concesso se la durata della condanna non oltrepassa due anni. Aspetto in proposito gli schiarimenti necessari dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

GABBA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GABBA. Noi ci troviamo in sede di discussione degli articoli, ed anch'io ho posto la mia maggiore attenzione sull'art. 1, il quale, come ben disse il senatore Faldella, è la sostanza della legge.

Dichiaro subito che in massima, cioè nel suo più generale concetto, io approvo questo progetto di legge, ma che il modo, in cui quel generale concetto vi è svolto ed applicato, mi dà occasione a gravi difficoltà per accettarlo così come è redatto. E queste difficoltà vengo ad esporre allo scopo di avere sia dal relatore dell'Ufficio centrale, sia dall'onorevole ministro risposte e schiarimenti, i quali potranno avere l'effetto di diminuire i pratici inconvenienti della nuova legge, inquantochè, consegnati nei rendiconti del Senato, non potranno non avere poca autorità nelle discussioni giudiziarie.

Non do troppa importanza al disaccordo che vi è tra l'art. 1 e l'art. 2, nel primo dei quali si parla di sospensione della esecuzione della pena, e nel secondo impropriamente di sospensione della condanna. E neppure do troppa importanza alla impropria espressione *condanna condizionale*, da cui s'intitola il progetto, espressione, adoperata bensì dalla legge belgica del 31 maggio 1888, ma rinnegata dalla francese 26 marzo 1891.

Una prima più grave difficoltà io incontro in quella parificazione, che l'art. 1 fa, tra le sentenze di condanna a reclusione e quelle a detenzione, che possono dar luogo alla condanna condizionale.

Essendo molto meno grave la pena della detenzione di quella della reclusione, sembra a me che la durata della prima avrebbe dovuto essere maggiore di quella della seconda, la qual cosa era anche stata proposta nel progetto Lucchini del 1893. Ed anche non mi è facile consentire coll'art. 2, che ogni e qualunque delitto faccia perdere il beneficio della sospesa esecuzione della pena. Che, per esempio, chi commetta il delitto di sfida a duello (art. 237 Codice penale) perda quel beneficio come chi commetta un omicidio, non mi pare ragionevole.

Ben più gravi degli anzidetti sono altri appunti che io credo dover fare all'art. 1.

Prima vi è quel mettere insieme minorenni e adulti, e quel non distinguere fra i vari reati, che specialmente gli adulti, possono commettere, ammettendo tutti quanti e in tutti i casi

al beneficio della condanna condizionale, purchè questa non superi una data comune misura.

Che questo progetto sia specialmente provvido rispetto ai minorenni, io convengo pienamente con l'onorevole guardasigilli. E quando l'onorevole guardasigilli dichiarava dianzi non aver osato estendere il beneficio di codesta legge fino al 21° anno di età, io dicevo fra me e me: peccato che egli non abbia avuto questo coraggio.

Già un consimile provvedimento a favore dei minori di diciotto anni contiene il R. decreto 9 agosto 1900, che introdusse fra di noi la grazia Sovrana condizionale, ed io non dissento dal proposito di attribuire al giudice codesto diritto di grazia rispetto a quelle persone. Imperocchè, per ragione appunto dell'età, è, di regola, fondata rispetto ai molto giovani l'aspettativa dell'emenda morale.

Ma, rispetto agli adulti, l'aspettativa, la probabilità dell'emenda sono di regola poco o punto fondate.

Onorevoli colleghi, la pena ha due scopi; quello della correzione morale e quello della repressione o espiatione, o, come dicono i Tedeschi, *Vergeltung*, il mal della pena, cioè pel male del delitto, fra i quali due mali la necessaria colleganza è convinzione intellettuale e morale, è convinzione radicata e non sradicabile dalla coscienza del popolo da che il mondo civile esiste.

Ho detto: in tesi generale, per gli adulti la pena è principalmente repressione, è, per così dire, pagamento di un debito del delinquente verso la società. Convengo però anch'io esservi categorie di delinquenti adulti che meritano una certa indulgenza. Convengo con molti sostenitori della condanna condizionale, che di questa possono essere meritevoli i così detti delinquenti d'occasione, e coloro i quali vennero trascinati al delitto o dall'impeto di un sentimento naturale, e non illecito intrinsecamente, o da altrui suggestione, o da miseria. Delinquenti costoro, pei quali il giudice vuole, e deve, per legge, attenuare la pena, e non ripugna quindi che codesta attenuazione assuma anche l'aspetto di condanna condizionale. Ma, onorevoli colleghi, in virtù dell'articolo 1, questo beneficio può essere accordato non solo ai delinquenti adulti delle categorie anzidette, ma anche ad altri e tali che a me

ne sembrano, e, confido, sembreranno a voi pure assolutamente indegni.

Onorevoli colleghi, è bene che io sottoponga alla vostra attenzione quei reati punibili con sei mesi di reclusione, a' termini del vigente Codice penale, che, a mio avviso, escludono indubbiamente coloro che li commettono, dal poter godere del beneficio della condanna condizionale.

Tali sono: la testimonianza falsa in giudizio (art. 214), la truffa contro le Società di assicurazione (art. 414), le frodi nelle forniture (art. 206), la spendizione di moneta falsa (articolo 258), la complicità in rapina, estorsione, ricatto contemplata dall'art. 411 (reato codesto che esclude anche la libertà condizionale), il lenocinio (art. 345), la corruzione di minorenni (art. 375), gli oltraggi pubblici al pudore (art. 338 e 339).

A nessuno di questi casi, onorevoli colleghi, voi converrete meco potersi susseguire la così detta condanna condizionale, cioè la libertà dei delinquenti di vivere, come prima, in mezzo ai galantuomini.

Grazia siffatta a delinquenti siffatti urterebbe contro la pubblica coscienza, verrebbe da tutti giudicata una seconda immoralità poco meno grave di quella del delitto. E da siffatti esempi sarebbe tratto il popolo od a far giustizia da sè, o a decadere moralmente, facendo propria la indulgenza del legislatore o del giudice.

Mi si risponderà, che io faccio torto ai giudici italiani, supponendo che essi abbiano a fare uso nei casi suddetti della nuova facoltà conferita loro dal legislatore.

Ed io replico: la stessa e sola possibilità di mal uso di quella pericolosa facoltà basta a distogliere il legislatore dal conferirla tanto lamente, quanto fa l'articolo 1 del progetto.

E forse mia invenzione il dettato di Bacone da Verulamio, continuamente e universalmente ripetuto: *optima lex quae minimum iudici; optimus iudex qui minimum sibi?* E come i casi, nei quali la condanna condizionale non deve essere mai applicata in nome della pubblica moralità, riduconsi a categorie ben definite, perchè mai codeste categorie non dovrebbero addirittura venire designate ed escluse nell'articolo 1?

Un'altra pur grave censura mi suggerisce l'art. 1 del progetto. Questo non distingue fra

delitti di azione pubblica e delitti di azione privata. E ciò pure io non posso ammettere, ed anche uno dei più distinti criminalisti contemporanei, il Lammasch, non vorrebbe ammettere la così detta condanna condizionale, se non limitata a delitti di azione pubblica. Veramente io non sono per la totale esclusione dei reati di azione privata.

E, davvero, per alcuni reati l'istanza privata è dalla legge voluta soltanto per lasciare facoltà alle persone interessate di non esporre al pubblico il disonore della loro famiglia, e altri ve ne sono nei quali la privata istanza risponde a un vero diritto a riparazione, od anche, se si voglia dire, ad una vendetta, che è giusta, perchè ad un naturale sentimento risponde. È vendetta privata; come la pena, è pure, fra i molteplici aspetti suoi, anche una vendetta sociale, nei reati d'azione pubblica. Con qual diritto si sostituirebbe il giudice alla parte lesa da uno di quei reati, per esimere il delinquente dalla pena? E con qual altro effetto, fuorchè di spingerla molte volte a farsi giustizia da sè?

La gravità di codesti obbietti, la sconvenienza della condanna condizionale nei reati di azione privata, apparisce specialmente, onorevoli colleghi, nel caso di reato di adulterio. Ed io domando all'onorevole guardasigilli come mai egli riesca a conciliare il proscioglimento del coniuge adultero, per opera del giudice, col diritto che all'altro coniuge spetta per legge, e a questo solo, di rimettere la pena dopo la condanna per adulterio (articolo 358 Codice penale).

Finalmente è, a mio avviso, titolo di grave censura all'art. 1 del disegno la mancanza di motivazione della cosiddetta condanna condizionale. Neppure nel testo dell'articolo sono indicate le ragioni di questo beneficio. Eppure in altre leggi nostre a vantaggio dei delinquenti è fatto cenno, in generale, delle circostanze che si debbono esaminare. Per es. la libertà condizionale, statuisce l'art. 16 del Codice penale, non potersi accordare se non al condannato il quale abbia tenuto buona condotta; la semplice riprensione giudiziaria, sostituita alla detenzione o all'arresto, o al confine, statuisce l'art. 26, non accordarsi che in vista di circostanze attenuanti. Nessuna pronunzia giudiziale poi, tranne quella dei giurati, è possibile senza motivazione.

La legge francese del 1891, da cui fu preso l'attuale progetto, accenna alla presenza di circostanze attenuanti, e la consimile legge belgica del 1888 dice espressamente che la decisione del giudice di sospendere l'esecuzione della pena deve essere motivata. Perchè il nostro legislatore non ha qui seguito, ma invece peggiorato i vari modelli? Codesta mancanza di motivazione rende inoltre impossibile l'appello del pubblico ministero contro la condanna condizionale, appello che non è certamente da escludersi.

Tali sono, onorevoli colleghi, le censure che io trovo di fare all'art. 1 del progetto di legge, le difficoltà che io incontro a dargli la mia approvazione; vedrò dal seguito di questa discussione se sarà caso per me di proporre emendamenti e quali.

Le risposte, gli schiarimenti che io aspetto dall'onorevole guardasigilli, influiranno sulla mia decisione.

Da ultimo consenta il Senato che io rivolga all'onorevole guardasigilli alcune domande:

È ammissibile l'appello del pubblico ministero contro la concessione della condizionalità della esecuzione delle sentenze?

Pendente l'appello, o del condannato contro la sentenza, o del pubblico ministero contro la sospesa esecuzione, se quegli è detenuto dovrà essere messo in libertà?

La facoltà, che l'art. 1 attribuisce al giudice in generale, spetterà anche alla Corte di assise?

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

VISCHI, relatore. Risponderò brevemente non più al senatore Faldella, poichè suppongo che egli stesso non si aspetti dall'Ufficio centrale altrari sposta sopra un apprezzamento suo; ma solamente ai due ultimi oratori, senatore Buonamici e senatore Gabba, che ringrazio per le gentili parole da loro rivoltemi.

Il senatore Buonamici si è limitato ad una osservazione che è stata ripetuta dal senatore Gabba, circa la portata dell'art. 1. Essi hanno domandato se dando al magistrato la facoltà di accordare la condizionalità della condanna a colui che non abbia mai riportato condanna alla reclusione, si intese di stabilire di potersi ben dare tale beneficio al giudicabile già in precedenza condannato a qualsiasi altra pena, che non sia stata di reclusione, fosse anche di lunga durata...

BUONAMICI. Venti anni!

VISCHI... Lo spirito informatore di questa legge autorizzerebbe ad escludere da qualsiasi beneficio i recidivi appunto perchè la legge è diretta a combattere la recidiva, e con la sospensione della esecuzione della condanna cerca incoraggiare colui, che cadde nella rete della giustizia penale, a ravvedersi e liberarsene per sempre.

Ma per la parola della legge la conclusione deve essere diversa dal momento che si parla soltanto della reclusione, anche perchè la pena della detenzione è minore e rappresenta un danno sociale minore di fronte alla pena della reclusione, e non si oppone ad un trattamento di maggiore favore.

Io penso che la risposta sia in *re ipsa*. Per il fatto stesso che l'articolo autorizza il magistrato ad accordare il beneficio della sospensione della esecuzione della sentenza a colui che in precedenza non abbia mai riportato condanne alla pena della reclusione, si deve intendere che esso non abbia voluto contemplare le altre minori. In questo caso si sarebbe dovuto dire di non accordare il beneficio della sospensione della condanna ad uno già macchiato di qualsiasi altro reato, ovvero accennare ad una precedente condanna a pena minore, per concludere che così si volle parlare delle condanne a pena maggiore.

Di fronte alla finalità di questa legge son forse recidivi coloro che abbiano già commesso un reato, il quale, anche grave per il danno derivatone, impose al giudicante di discendere dalla pena ipotizzata ad altra avente come la detenzione, carattere di correzione?

In ogni caso tutto è rimesso al potere discrezionale del magistrato, il quale saprà tener conto delle circostanze del fatto precedente, come dalle circostanze che qualificano il reato sottoposto al suo giudizio.

Il senatore Gabba ha fatto un'altra osservazione assai acuta e meritevole di precisa risposta. Egli, prescindendo da un vizio di forma che ha rilevato mettendo in confronto l'articolo 1° col 2° e dando al medesimo la sua sanatoria, tanto indispensabile per leggi similanti discusse da assemblee legislative, vorrebbe eliminare la possibilità di trattare i minorenni come gli adulti, mentre tutti comprendono che i minorenni sarebbero meritevoli di miglior trattamento, perchè precisamente essi

ispirano maggior speranza di ravvedimento e di correzione, e gli adulti tutti alla stessa stregua prescindendo dalla varia natura dei reati.

Si, onor. Gabba. La questione sollevata da lei fu discussa non solamente dalla scuola, ma anche dall'altro ramo del Parlamento; e si ritenne pericoloso di adottare un sistema diverso. Sarebbe stato necessario di abbandonarsi ad una casistica la quale, se da una parte avrebbe forse potuto infrenare la facoltà del magistrato, avrebbe potuto a priori escludere od includere molti casi con danno forse dei più meritevoli del benefico provvedimento, e col danno della giustizia.

Si è dovuto accettare il criterio della quantità obbiettiva del reato, determinato dalla misura della pena; e per tutto il resto affidarsi al magistrato.

Non è un sistema nuovo che si introduce con questa proposta nella nostra legislazione, perchè il senatore Gabba sa molto meglio di me, che tutto il codice penale vigente è poggiato sulla fiducia accordata al magistrato specialmente nell'applicazione della pena da potersi addirittura per eguali reati trattare in ben diversa misura due delinquenti giudicati da magistrati diversi.

Non si è potuto trovare altra garanzia fuori della facoltà data al magistrato col corrispondente onere della responsabilità; e noi ci auguriamo ch'esso come farà larghissimo uso a favore dei minorenni, non si mostrerà pauroso di questo istituto di fronte a delinquenti responsabili di determinati reati.

Come si disse nell'altro ramo del Parlamento, si è voluto, senza esclusione di casi a priori, permettere al magistrato di provvedere secondo le circostanze del fatto.

Il senatore Gabba ha ricordato altre leggi forestiere che fanno obbligo al magistrato di motivare la sentenza nella parte che concede o nega la sospensione dell'esecuzione della sentenza, ed ha domandato se ciò avverrà presso noi.

Nell'altro ramo del Parlamento fu anche richiesto di stabilire quest'obbligo della motivazione, ma rimase ben inteso per le dichiarazioni del Governo e del relatore, cioè per l'accordo preciso, completo da me rilevato nella relazione, che in ciò la legge non fa che

riportarsi ai principii generali della procedura penale, la quale, per sue testuali disposizioni, vuole che ogni pronuncia del magistrato debba essere motivata ed, in difetto, cassata dalla Corte di cassazione.

Anzi si richiese di stabilire che, contro il rifiuto o la concessione di questo beneficio, si avesse diritto a gravame; ma anche sopra questo punto fu bene inteso che continuerà ad aver vigore la legge comune, la procedura penale; nel senso che, tanto il Pubblico Ministero, quanto il condannato, avranno il diritto di gravarsi anche per questa parte della sentenza. E si comprende bene che il diritto di gravarsi da parte degl'interessati, sottintende il dovere del magistrato giudicante, di dar ragione della sua pronuncia.

Il senatore Gabba estende le sue sottili osservazioni, degne del suo acuto ingegno, anche al dubbio che la sospensione dell'esecuzione della sentenza alla condanna non oltre i sei mesi, possa essere pronunciata dalla Corte d'assise.

Certamente questa legge che parla del giudice, in genere, ha voluto indicare tutti i magistrati, ciascuno per ragioni di competenza, il pretore, il tribunale, la Corte d'appello in linea di appello, e non ha voluto escludere la Corte d'assise dalla facoltà di accordare la sospensione dell'esecuzione di una sentenza di condanna di sei mesi.

Se queste e non altre sono le osservazioni contrarie, mi auguro che i preopinanti, desiderosi, come sono, di affrettare la sanzione della legge che essi riconoscono buona, utile e promettitrice di benefici effetti, vorranno confidare nel magistrato del nostro paese.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È mio desiderio e dovere di dare una breve, ma chiara risposta alle molte osservazioni state fatte con tanto valore e calore dagli oratori che presero testè la parola.

All'onor. Faldella, che ci fece udire un nuovo scintillante discorso, non credo di dover fare alcuna replica, per non rientrare nella discussione generale del progetto di legge. Non posso però dispensarmi dal dargli una buona notizia, se già non la conosce, e dal pregarlo di volerla

meditare colla perspicacia che è tutta sua. Egli dipinse l'Italia come la prima fra le nazioni in fatto di criminalità, e anche stamane ci esibì la tavola statistica nostra e degli altri Stati, illustrandola ancor più di ieri, per farci toccar con mano il nostro stato miserando. Io gli rispondo, ricordandogli che tutti quegli Stati stranieri, senza eccezione, hanno l'istituto della condanna condizionale costituita su basi ben più larghe di quelle che io le assegnai col nuovo progetto di legge.

Ora, prendiamo nella dovuta considerazione questo fatto e vediamo quali conseguenze se ne devono trarre. Una sola, a parer mio. Se la condanna condizionale fosse un istituto così pericoloso, come l'onor. Faldella afferma, se fosse causa della recidiva, anzichè freno ad essa, come mai quegli Stati si troverebbero nella gara del numero dei delitti in quelle condizioni rosee che l'onor. Faldella ci descrisse, rispetto all'Italia?

Si tranquillizzi dunque l'onor. Faldella, anche se, come ho piena fede, il Senato approverà il progetto di legge. E con lui dissipi il suo turbamento l'onor. Buonamici per questa legge.

Questa legge, onor. senatore Buonamici, non offende nessuno di quei principi che in materia di diritto penale ella ha sempre professato nel corso della sua vita, e che sono anche i miei. La pena non cesserà in nessun modo di avere il suo carattere di prevenzione; ella può esser certo che colui, il quale vorrà commettere un reato, non sarà allettato dalla possibilità di ottenere una condanna condizionale. Chi vuol commettere un reato, a mente tranquilla, s'intende, pensa all'impunità, non pensa a una condanna che per lo meno lo priva di tutti i vantaggi che il reato gli darà, a un istituto che è subordinato alla volontà del giudice, che il delinquente sia nella maggior parte dei casi incensurato e che delinqua per meritarsi una certa determinata misura di pena!

Ho già detto, rispondendo all'onor. Faldella, che è semplicemente assurdo il credere che il delinquente faccia, nel momento del reato, siffatte elucubrazioni e siffatti calcoli arditi!

Ma egli ha fatto un'altra osservazione che merita invece di essere rilevata con maggiore larghezza.

L'onor. senatore Buonamici ha detto: Che legge è questa? All'art. 1° essa accorda la condanna condizionale soltanto a persone che non abbiano precedentemente avuto alcuna condanna alla reclusione, fossero pure tre giorni; e la concede quindi implicitamente a persone che ebbero la pena della detenzione, fosse pure della durata di dieci o quindici anni!

L'onor. relatore ha dato una spiegazione a queste disposizioni.

Per parte mia, prego innanzi tutto l'onorevole senatore Buonamici a voler considerare che la condanna condizionale è facoltativa. Io devo continuare a ripetere questa circostanza; ma trattasi di circostanza essenziale per la retta interpretazione della legge, pel suo vero apprezzamento. Se quando il magistrato si troverà di fronte a un giudicabile, che sia stato precedentemente condannato alla sola detenzione, ma per un numero di anni, e per un reato grave, è certo che il magistrato non concederà mai il beneficio della condanna condizionale.

Ma io credo che l'onorevole senatore Buonamici troverà facilmente le ragioni, per le quali il progetto di legge esclude tutti coloro che ebbero una condanna alla pena della reclusione, per quanto minima, e ammetta quelli che ebbero una condanna alla detenzione, salvi gli apprezzamenti del magistrato. E la ragione è che la pena della reclusione, secondo il nostro Codice, è più specialmente assegnata ai reati più gravi, a quelli, i quali, o per la loro natura, o per la gravità che occorre per commetterli, occupano i primi posti nella scala dei delitti. La pena della detenzione invece è di solito applicata ai reati meno gravi, ove il dolo è minore, od esula, ai reati colposi.

Ecco la spiegazione naturale, logica della esclusione dal beneficio della condanna condizionale di tutti coloro, i quali già furono condannati alla reclusione. Una volta ammesso questo criterio negativo, come si poteva dire che sarebbero ammessi i condannati alla reclusione, secondo la durata della condanna? Non è forse vero che questa durata, minima o massima, non importa per sé la ragione determinante l'ammissione dei giudicabili al beneficio della condanna condizionale?

Molte osservazioni ha fatto l'onorevole senatore Gabba con la sua grande autorità, ch'io

ho udito, col più vivo interesse, ma che non posso accettare.

Egli ci ha rimproverato, poichè intendevamo di presentare questo progetto di legge, di non averlo fatto con maggiore larghezza. Ma la presente discussione avrebbe dovuto persuaderlo che la prudenza da parte mia era un dovere, una necessità, se volevo che almeno diventasse legge dello Stato un progetto di condanna condizionale.

L'attuale discussione deve averlo persuaso che è questo un istituto ancora discusso in Italia, ancora accolto con qualche diffidenza, bisognoso delle prove dei fatti, almeno in una forma modesta.

Ma il senatore Gabba prosegue nel suo vivace attacco e ci domanda: Perchè non avete fatto un elenco limitato dei reati ai quali si possa applicare la condanna condizionale, almeno per gli adulti? Passi per i minorenni la vostra indeterminatezza, grazie alla quale la condanna potrà applicarsi per qualsiasi reato, ma con molta abilità forense...

(Il senatore Gabba interrompe).

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*
Non credo che la frase possa interpretarsi meno che rispettosa verso di lei, onorevole Gabba, mentre lo sarebbe anche per me che ho l'onore di appartenere al Foro. Ma dirò «abilità oratoria» e così la frase non potrà prestarsi a nessuna interpretazione che non sia di elogio, come è nelle mie intenzioni. Con molta abilità oratoria dunque egli ha letto, a suffragio delle sue osservazioni, il titolo di diversi reati, per i quali si potrebbe applicare la condanna condizionale, e si è soffermato per ultimo sopra un reato che certo nessuno può udire evocare senza irresistibile ripugnanza. Ma l'onorevole senatore Gabba avrebbe potuto considerare che era molto pericoloso fare una distinzione di reati, ai quali applicare la condanna condizionale, ed era senza dubbio, secondo me, contrario all'indole dell'istituto.

Meglio, assai meglio nulla disporre intorno ai reati, sicuro che il giudice terrà conto della qualità di essi, quando nella sua coscienza delibererà se applicare o no la condanna condizionale.

La natura dell'istituto esclude che si debba limitarne l'applicabilità a certe categorie di reati. Con quali criteri si può fare una distin-

zione *a priori* di reato e reato, quando l'applicabilità della condanna condizionale dipende dall'esame, specialmente, e soprattutto delle condizioni personali, nelle quali il delinquente compie il delitto? Ogni criterio per quella distinzione veniva a mancare; e neppure potevasi fare una eccezione per uno o due reati. Conveniva quindi, come dissi, lasciare completamente al giudice la facoltà di vedere di caso in caso che cosa stimerà di fare secondo equità e giustizia. Ci siamo rimessi al giudice per ben altro: per il giudizio nientemeno sulla responsabilità del prevenuto! Sono così vari gli aspetti che presenta il reato, una volta che lo si pone in relazione alla persona del prevenuto, che talvolta anche un reato repugnante, apparisce ad un attento esame di aspetto ben diverso da quello che per se stesso avrebbe. Consideri il senatore Gabba che specialmente il reato di corruzione dei minorenni, del quale egli ha parlato, offre speciali fisionomie nel nostro Codice, tanto che, per quanto uggioso, il nostro Codice in alcuni casi non lo punisce che a querela di parte. E lo stesso dicasi di altri reati dello stesso genere. Laonde, lasciamo che il giudice guardi egli stesso in faccia al reato e all'imputato e, a seconda dei casi, applichi o non applichi la condanna condizionale.

La questione sollevata dall'onorevole Gabba non è nuova e nella dottrina e nella legislazione.

Nella dottrina non è stata accolta, per quanto a me consta.

Nelle legislazioni straniere, nelle quali fu accolta la condanna condizionale, non ce n'è una che abbia adottato la massima di applicarla soltanto a determinati reati.

Evidentemente una ragione ci deve essere per non seguire questa via, e credo di non errare, asserendo che è quella che io ho esposto.

L'Istituto s'ispira alle qualità personali dell'imputato, al modo col quale questi ha compiuto il reato; alle circostanze che lo accompagnarono, qualunque sia il reato commesso. L'applicazione pertanto della condanna condizionale, almeno in astratto, non implica *a priori* la esclusione di qualsiasi determinato reato.

Ho voluto consultare le leggi inglesi, del Belgio, del Lussemburgo, della Norvegia, del Portogallo, di alcuni Cantoni svizzeri, dei paesi insomma dove esiste la condanna condizionale,

ed in nessuna trovai traccia di applicabilità dell'Istituto a categorie limitate di reati.

Altre sottili osservazioni ha fatto l'illustre senatore Gabba.

Egli ci ha domandato: « Perchè non avete fatto almeno la distinzione fra delitti di azione pubblica e delitti di azione privata, e non avete limitata l'applicabilità a quelli di azione pubblica? »

Perchè, rispondo io, non c'era ragione di fare questa distinzione: sta bene che nei reati di azione privata la promovibilità dell'azione spetti al privato, ma il giudizio sul fatto e sull'imputato spetta al magistrato.

Dico di più, io non sono d'opinione che si abbia a dare al privato, che ha la potestà esclusiva di promuovere l'azione penale per determinati reati, una sovranchia autorità nella continuità dell'azione, e soprattutto una inframmettenza assolutamente indebita, nel giudizio intorno alla colpeabilità dell'imputato.

Nei reati di azione privata, come in quelli di azione pubblica, il problema della responsabilità dell'imputato è genericamente sempre la stessa. Dal momento che il magistrato pronunzia sulla responsabilità, non so comprendere come non debba pronunziare anche sulla condanna condizionale, che è il problema che a lui immediatamente si affaccia, dopo di avere affermato la responsabilità del prevenuto.

Sia che si stabilisca *a priori* che nei reati di azione privata non possa farsi luogo alla condanna condizionale, sia che si lasci al querelante la facoltà di inibirne l'applicazione, si misconosce il carattere del nostro istituto, si danneggia l'autorità del magistrato, si fa cosa eminentemente anti-giuridica.

Non è il querelante abbastanza difeso dal diritto all'immediato risarcimento dei danni e alla riparazione dell'onore, ai sensi dell'art. 39 del Codice penale?

Non lo è dalla possibilità che il giudice subordini la condanna condizionale a codesta soddisfazione materiale e morale del prevenuto verso il querelante?

Ma qui, sempre con molta abilità oratoria, il senatore Gabba ha evocato il caso di un reato di azione privata, l'adulterio, per dimostrare in modo più palpitante la convenienza di limitare al giudice il diritto di accordare

agli imputati condannati la condanna condizionale.

Ebbene, per me questo caso non fa che rendermi più salda la convinzione, che nessuna limitazione deve farsi alla autorità del magistrato. Quanto più un reato di azione privata nasconde nel suo seno la passione, tanto più è opportuno che non sia abbandonato il giudizio su chi lo commise alla persona che ne fu offesa.

Il reato di adulterio è il reato che sopra tutti, forse, ha i caratteri di un reato passionale. Si rivela colle forme le più varie, le più subdole, le più difficili a far discernere il vero. Il problema dell'essere uomo o donna in questa immensa e indefinibile cosa che è l'amore, s'intreccia spesso col problema degli affetti sublimi dei figli, o a quello volgare e tanto influente delle vicende economiche delle famiglie. E si vorrà proprio in questo caso, proprio quando la querela o è frutto di odio o di calcolo spietato, proprio quando è più difficile che querela sia data e mantenuta serenamente, lasciare un marito o una moglie giudici dell'applicazione o no della condanna condizionale? Ancora una volta lasciamo al giudice la facoltà di giudicare, e se il fatto e l'imputato lo meriteranno, applicherà la condanna condizionale; se il fatto e l'imputato se ne appaleseranno indegni, non troveranno pietà. Ma nell'un caso o nell'altro nessuno potrà dire che la sentenza non fu ispirata solo dal sentimento del dovere!

« Il diritto di recesso dalla querela nei reati di azione privata? » Si rassicuri l'onor. senatore Gabba, esso rimarrà integro col nuovo istituto.

La parte potrà sempre recedere dalla propria azione prima che divenga definitiva la sentenza del magistrato, ed in tal caso cesserà l'efficacia della condanna condizionale, perchè cesserà la efficacia della sentenza di condanna, nei modi e termini nei quali cesserebbe oggidì.

Infine il senatore Gabba ci ha domandato se le disposizioni della condanna condizionale, saranno applicabili da qualunque magistrato, compresa la Corte d'assise. Certo che sì, come sono applicabili o revocabili dalla Corte di appello, o dai tribunali in grado di appello. A questo riguardo vegga l'onor. senatore Gabba quale è la parola usata dal testo del progetto di legge per indicare il magistrato che deve applicare l'istituto: « il giudice » la parola appunto generica

per comprendere con essa qualunque magistrato giudicante.

Io prego il Senato a voler considerare che senza dubbio questo istituto, specialmente nel suo primo periodo di applicazione, potrà dar luogo a molti dubbi. Ma la giurisprudenza li risolverà da sè. Nessuna legge, e molto meno quelle che regolano le responsabilità umane, può colmare tutte le lagune, può provvedere a tutto. Anzi io credo che la massima invocata dall'onor. senatore Gabba, che buona è la legge che lascia il minimo campo all'arbitrio del magistrato, non sia assolutamente giusta se interpretata materialmente, se applicata nei giudizi penali. Certo quanto meno si lascia all'arbitrio del magistrato, tanto meglio è; ma come si può disciplinare il giudizio sulla responsabilità personale? Ogni legge poi, anche oggettivamente, ammette l'interpretazione del magistrato, il quale, scrutando la *mens legislatoris*, colma le piccole lacune e vivifica le disposizioni esistenti. Abbiamo dunque fede in quest'opera della nostra magistratura.

Ma intanto il Senato mi permetta ancora di rinnovare la mia più fervida preghiera, perchè si approvi la legge com'è, perchè non si tardino al nostro paese gli effetti veramente meravigliosi che negli altri Stati d'Europa e di America sono stati constatati. (*Approvazioni*).

GABBA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GABBA. Quasi quasi credo di aver raggiunto il mio scopo rispetto alle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, idonee ad esercitare una utile influenza sulla pratica applicazione del primo articolo del progetto di legge. Ma non l'ho raggiunto completamente.

Se non ho mal capito, tanto il guardasigilli, quanto il relatore dell'Ufficio centrale, convenono che non sarebbe male che ci fosse una guida ai giudici nel retto esercizio della facoltà data dall'art. 1, ma essi obiettano che non è possibile enumerare i casi, nei quali la condanna condizionale può essere pronunciata, senza che con ciò si rechi offesa alla giustizia e alla morale senza pubblico pericolo e senza contravvenire al vero spirito, allo scopo finale del progetto di legge, ma io non ho detto nè inteso suggerire enumerazione siffatta. A mio avviso, basterebbe che nel progetto di legge fossero soltanto enumerati i casi, nei quali la condanna

condizionale non può, non deve essere pronunciata. E questa mi pare cosa possibile e facile. Si dicesse, per esempio, che della condanna condizionale non possono, non devono profittare nè falsari, nè delinquenti contro la morale pubblica, nè autori di offese all'onore altrui.

Il ministro ha detto che questa legge è migliore delle precedenti belga e francese. Ciò è vero rispetto alla legge francese, in quanto questa accorda il beneficio in questione ai condannati a prigione fino a cinque anni. Ma la legge francese parla molto più saviamente di *emprisonnement*, comprendendovi anche quella che per noi è detenzione, e la legge belga, saviamente del pari, esige decisione motivata della quale non vi è purtroppo alcun cenno nel progetto di legge in questione.

Se l'onor. guardasigilli vorrà più chiaramente spiegarsi intorno ai casi, in cui all'art. 1 non può, non deve essere applicato, io avrò raggiunto il principale scopo delle mie osservazioni, delle mie critiche.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io seguirei volentieri il concetto espresso dal relatore, vale a dire di concedere il beneficio di cui si tratta soltanto a chi non ha avuto antecedentemente altre condanne. Dietro questo principio vedete che si viene a comprendere anche nell'articolo della legge la condanna della detenzione. Quanto poi a quello che ha osservato il signor ministro, debbo notare che non basta il dire che la detenzione è una pena nell'ordine della legge, inferiore alla reclusione, e che, per conseguenza, questo privilegio viene avvertitamente riservato solo alla pena della reclusione, senza parlare della detenzione: non basta io credo questa distinzione, perchè resta sempre una grande differenza fra una reclusione di breve durata e una detenzione forse di 20 o 24 anni, che è il limite massimo a cui possa giungere.

Stabilita questa differenza di tempo, quella gradazione di cui parlava il signor ministro non si trova più, e resterebbe nella legge assolutamente una ingiustizia, un'aperta ingiustizia per la quale si negherebbe un grande beneficio, per una breve reclusione, mentre si concederebbe per una lunghissima detenzione. Questo è un aperto errore che nella legge non ci deve esser compreso; per conseguenza vo

rei che tanto il signor relatore che il signor ministro consentissero di aggiungere a quell'articolo due semplici parole; là dove si parla della pena della reclusione si aggiunga, come già disse il relatore, « o qualunque altra condanna per delitto ». E allora si otterrà tanto l'uguaglianza per tutti i casi, quanto lo scopo a cui essa mira, cioè di non concedere questo beneficio a chi già abbia subito altre condanne.

PRESIDENTE. Il signor ministro e il signor relatore accettano quest'aggiunta?

RONCHETTI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Dichiaro che non accetto l'aggiunta del senatore Buonamici e prego il Senato a votare l'articolo come è proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Buonamici, insiste nella sua proposta?

BUONAMICI. Prego il presidente di mettere ai voti la mia proposta ossia aggiungere all'art. 1°, là dove si parla della reclusione, le parole: « o qualunque altra condanna per delitto ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta aggiuntiva del senatore Buonamici.

Chi l'approva voglia alzarsi. Non è approvata.

Metto ai voti l'art. 1°, così come è pervenuto dalla Camera dei deputati e proposto dal Governo.

Coloro che intendono di approvare l'art. 1° sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Per l'inaugurazione del monumento a Goethe

DEL ZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. L'importanza della discussione che ha trattenuto il Senato non impedirà che io faccia una proposta oggi, in occasione delle onoranze rese in Roma alla memoria di Wolfango Goethe.

Mi permetto quindi di presentare il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, con grato animo al donatore imperiale, si associa alla gioia d'Italia e di tutti i popoli civili per le onoranze oggi rese in Roma al genio di Wolfango Goethe, inaugurandosi il suo monumento, e ritorna alla fraterna Germania le speranze del vero e del bene ». (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare sull'ordine del giorno, di cui l'onorevole Del Zio ha dato lettura, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato ad unanimità.

Avverto il Senato che domani alle ore 14 saranno convocati gli Uffici e alle quindici vi sarà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interpellanza del senatore Balenzano ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro sugli intendimenti del Governo circa il riscatto della ferrovia Trapani-Palermo.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Condanna condizionale (N. 348-*seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 344);

Tumulazione della salma del vescovo Giovanni Guttadauro nella chiesa cattedrale di Caltanissetta (N. 363);

III. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta.

La seduta è sciolta (ore 18,45).

Licenziato per la stampa il 29 giugno 1904 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.